Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 novembre 1977** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1976

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1096**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Morciano di Romagna.

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Morciano di Romagna (Forlì), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1097**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Omegna.

N. 1097. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Omegna (Novara), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1098**.

Istituzione di un secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Reggio Calabria.

N. 1098. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Reggio Calabria, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un secondo istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Piria » di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1099**.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in S. Giorgio a Cremano.

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in S. Giorgio a Cremano (Napoli), a decorrere dal 1° ottobre 1976, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1976, n. **1100**.

Istituzione di un quarto istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Verona.

N. 1100. Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Verona, a decorrere dal 1° ottobre 1976, un quarto istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica. Con la stessa decorrenza viene modificata la tabella organica dell'istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo « Lorgna » di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1977
Registro n. 118 *Istruzione, foglio n.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 1977.

Sostituzione di un membro della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 45 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente lo statuto speciale della Valle d'Aosta;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1973, con il quale il prefetto di 1ª classe dott. Marcello Parente è stato chiamato, quale rappresentante del Ministero dell'interno, a far parte della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta;

Preso atto che il prefetto di 1ª classe Marcello Parente è cessato da tale incarico per collocamento a riposo e che, pertanto, occorre chiamare a far parte della cennata commissione altro rappresentante del Ministero dell'interno;

Visto l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1958, n. 571;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

A decorrere dal 20 settembre 1977, il dirigente generale prefetto dott. Ugo Godano è chiamato, quale rappresentante del Ministero dell'interno, a far parte della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta.

Il predetto dott. Godano in dipendenza dell'incarico di cui sopra è collocato fuori ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 60

(11650)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1977.

Autorizzazione al comune di Trapani a contrarre un mutuo per il completamento della costruzione del nuovo edificio giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 17 ottobre 1962, modificato con il decreto interministeriale 12 settembre 1964, con il quale venne concesso al comune di Trapani, per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia, un contributo straordinario annuo di L. 37.207.389, per anni venti, pari al rateo d'ammortamento di un mutuo di L. 456.870.200;

Visto il decreto interministeriale 17 settembre 1971, con il quale è stato concesso al comune di Trapani, per il completamento del nuovo palazzo di giustizia, un contributo straordinario annuo di L. 36.881.296, per anni venti, pari al 74 % del rateo d'ammortamento di un mutuo di L. 588.743.234;

Vista la deliberazione consiliare 25 gennaio 1977, n. 43, del comune di Trapani;

Vista la decisione con la quale la commissione provinciale di controllo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 850.000.000 per il completamento di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari di Trapani;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Trapani il nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma degli architetti Rodolfo Girlanda, Giovanni Pirrone, Francesco Puletto, Albarosa Gulì e dell'ing. Salvatore Mario Inzerillo, il comune di Trapani è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 850.000.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Trapani un contributo straordinario nella misura di L. 91.887.000 annue (pari in cifra tonda al 90 % dell'annualità di ammortamento del mutuo) per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1975 e fino all'esercizio 1989.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento, direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Trapani, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 8 agosto 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1977
Registro n. 24 Giustizia, foglio n. 285

(11514)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Valtournanche.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione regionale della Valle d'Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 febbraio 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Cheneil sita nel comune di Valtournanche;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Valtournanche;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Valtournanche, in persona del sindaco *pro-tempore* signor Franco Maquignaz, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè si configura geograficamente come una conca di origine glaciale delimitata scenograficamente dalla Punta Fontana Fredda, dalla Becca di aran, dalla Punta Trecarè e dal Grand Tournalin e costituisce un quadro naturale composto da un pianoro di prati e pascoli mosso da avvallamenti e dossi, con pinete poste sui pendii dei monti circostanti, di alpeggi sparsi realizzati dall'architettura spontanea (e pertanto in armonia con l'ambiente) che caratterizzano il paesaggio, di un oratorio situato in posizione eminente, con il torrente Cheneil che scende precipitosamente a valle. L'abitato di Cheneil è costituito da un complesso di fabbricati aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale compromesso, in parte, dalle nuove costruzioni che, mal si inseriscono con le preesistenze ambientali, per i loro volumi e per il materiale di facciata;

Inoltre il pianoro di Cheneil, situato a quota 2100, costituisce un belvedere naturale dal quale si può ammirare l'eccezionale paesaggio delle Alpi Pennine su cui si staglia isolato il Cervino. Dal limitare nord del pianoro si domina il fondo valle e le pinete che scendono fino a Valtournanche;

Decreta:

La zona di Cheneil sita nel territorio del comune di Valtournanche ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest: con il F. XLI, con il F. XXVI, con il F. LVIII, con il comune di Chamois, con la particella n. 5 del F. LVII, attraversamento strada vicinale di Cheneil, fino a ricongiungersi con il F. XLI.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

La soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Valtournanche provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale*.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 8 settembre 1977

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro
per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Il giorno 22 febbraio 1971, alle ore 15,30, nella sala delle adunanze della giunta regionale, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro e ai sindaci dei comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza del dott. Cesare Dujany, presidente della giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle D'Aosta.

(*Omissis*).

Il presidente della commissione, constatata la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, dichiara aperta la seduta per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) COMUNE DI VALTOURNANCHE: proposta vincolo zone di Cheneil e di Champlève.

(*Omissis*).

Il presidente, dott. Dujany, invita i signori sindaci a prendere parte alla riunione per esaminare gli argomenti all'ordine del giorno di loro competenza.

(*Omissis*).

Il soprintendente relaziona alla commissione, presente il sindaco, sull'importanza paesistica delle due zone proposte a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente propone di approvare il vincolo proposto con l'impegno di togliere o restringere il vincolo, su richiesta del sindaco, ad avvenuta approvazione del piano regolatore comunale.

Dopo lunghe discussioni, la commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta;

(*Omissis*).

Con il voto contrario del sindaco di Valtournanche e con i voti favorevoli di tutti gli altri membri, la commissione delibera di includere negli elenchi delle località da tutelare di cui all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, le zone di Cheneil e Champlève in comune di Valtournanche delimitate nel seguente modo, iniziando da nord verso est e quindi sud e ovest, andando per ordine:

a) zona di Cheneil: con il F. XLI, con il F. XXVI, con il F. LVIII, con il comune di Chamois, con la particella n. 5 del F. LVII, attraversamento strada vicinale di Cheneil, fino a ricongiungersi con il F. XLI.

(*Omissis*).

(11526)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. « 1 P » Industria chimica per l'arredamento, in Roma, stabilimento di Calenzano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. « 1 P » Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma, stabilimento di Calenzano (Firenze), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. « 1 P » Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma, stabilimento di Calenzano (Firenze).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 giugno 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11567)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1977.

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 20 maggio 1900, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Potenza;

Visti i regi decreti 18 agosto 1911, 22 novembre 1914, 22 dicembre 1938, con i quali furono approvati rispettivamente il primo, il secondo e il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1966, n. 397, con il quale sono stati approvati il quarto e il quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia sopraindicata;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della su menzionata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Potenza comprendente altri corsi d'acqua e sorgenti non compresi nei precedenti elenchi, schema che sostituisce quello analogo la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale n. 9 del 22 giugno 1971 (riportato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 175 del 13 luglio 1971) non ha avuto corso;

Visti l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Potenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 settembre 1977

p. *Il Ministro*: PADULA

SCHEMA DEL SESTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	Vallone Oscuro o Scuro	Agri	Marsiconuovo	Dallo sbocco alla sorgente Amoroso	Per un tratto figura al n. 294 dell'elenco delle A.P. della provincia di Potenza.
2	Sorgente Scuro o Amoroso	Vallone Oscuro	Id.	Dalla origine allo sbocco	
3	Vallone Oscuriello o Chiasciumara, inf. n. 1	Id.	Id.	Dallo sbocco alla confluenza del Vallone Cupolo col Vallone Cerritiello	Per un tratto già al n. 295 dell'elenco delle A.P. della provincia di Potenza.
4	Sorgente Chiasciumara e Capo Valia	Vallone Chiasciumara	Id.	Dalla origine allo sbocco	
5	Sorgente Sorgituro I	Id.	Id.	Id.	
6	Sorgente Bassa o Sorgituro II	Id.	Id.	Id.	
7	Vallone Pisciolo, inf. n. 3	Id.	Id.	Id.	
8	Sorgente Vanzi . .	Vallone Pisciolo	Id.	Id.	
9	Sorgente Curvino .	Agri	Id.	Id.	
10	Rio Ontavo . . .	Mar Tirreno	Maratea	Dallo sbocco alla origine	
11	Sorgente Ontavo .	Rio Ontavo	Id.	Dalla origine allo sbocco	
12	Sorgente Peschiera	Id.	Id.	Id.	
13	Canale Lino, inf. n. 72	Fiumicello di Maratea	Id.	Dallo sbocco alla origine	
14	Fosso Servie . . .	Mercure	Rotonda	Dallo sbocco per km 1 verso monte	
15	Sorgente Servie . .	Fosso Servie	Id.	Dalla origine allo sbocco	
16	Vallone dell'Imperatore, inf. n. 631	Torrente La Levata	Atella	Dallo sbocco alla origine	
17	Sorgente Basso Imperatore o Fortunato	Vallone dell'Imperatore	Id.	Dalla origine allo sbocco	
18	Fosso della Sciffra	Basento	Pignola, Abriola	Dallo sbocco alla origine	
19	Fontana del Prete o Maimone	Viene inghiottita e scompare	Trecchina	Dall'origine al punto ove scompare	
20	Fosso Giordano, inf. n. 277	Fiume Maglie	Moliterno	Dallo sbocco alla origine	
21	Sorgente Giordano	Fosso Giordano	Id.	Dalla origine allo sbocco	

Visto, p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
PADULA

(11237)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Fiorentini, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la Nuova Fiorentini S.p.a. di Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Nuova Fiorentini S.p.a. di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11566)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1977.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno ad applicare l'aliquota di imposta per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 ottobre 1940, n. 1769;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sulla istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi;

Esaminato ed approvato in pari data il bilancio di previsione per l'esercizio 1978 predisposto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno;

Decreta:

Articolo unico

L'imposta locale sui redditi di cui all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ed agli articoli 9, 10 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno è autorizzata ad esigere per l'anno 1978, è stabilita nella misura di L. 1,20 per cento.

Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(11204)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1977.

Riconoscimento della sezione di Brindisi della Lega navale italiana.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dalla sezione di Brindisi della Lega navale italiana, via Vespucci, Brindisi, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 42 espresso in data 19 luglio 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Brindisi della Lega navale italiana, con sede in Brindisi, via Vespucci, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

La sezione di Brindisi della Lega navale italiana è autorizzata a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) indicate all'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dall'art. 11 della suddetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto a vela od a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, la sezione di Brindisi della Lega navale italiana deve trasmettere ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati e l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilito dall'articolo 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977.

Art. 5.

La sezione di Brindisi della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1977

Il Ministro per i trasporti e, ad interim, *per la marina mercantile*
LATTANZIO

(11366)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1977.

Sostituzione di un componente il collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono stabilite le norme per la composizione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (ENAPI), con sede in Roma;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1977, con il quale è stato ricostituito, per il triennio 1977-79, il collegio dei revisori dei conti del predetto ente;

Considerato che il dott. Nicola Vitamore, membre effettivo del collegio, è deceduto;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Nicola Vitamore;

Vista la designazione della Corte dei conti;

Decreta:

Il dott. Cesare Bronzini, primo referendario, è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, per il triennio 1977-79, in sostituzione del dott. Nicola Vitamore, deceduto.

Roma, addì 15 ottobre 1977

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(11458)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Loran-Mec, in Montecatini Terme, stabilimento in Massa e Cozzile.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Loran-Mec S.p.a., con sede legale in Montecatini Terme e stabilimento a Massa e Cozzile, con effetto dal 28 febbraio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Loran-Mec, con sede legale in Montecatini Terme e stabilimento a Massa e Cozzile, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11564)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1977.

Autorizzazione alla società « Si.Fid. S.p.a. - Sicula fiduciaria », in Siracusa, ad esercitare attività fiduciaria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Si.Fid. - Sicula fiduciaria S.p.a. », con sede in Siracusa, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Si.Fid. - Sicula fiduciaria S.p.a. », con sede in Siracusa, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(11623)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Toscana.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sottoindicata provincia nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Grosseto - nubifragi e grandinate del 9, 21 maggio, 3, 19, 26, 28, 29 giugno, 1, 2, 4, 5, 7, 23 luglio, 14, 16 agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364;

Grosseto - nubifragi e grandinate del 3 giugno, 16 agosto 1976:

comune di Sorano, per le località frazione San Quirico, Le Fratte, Montesorano, S. Edvige, Sassi Bianchi;

comune di Grosseto, per le località Principina, San Carlo, Trappola, San Lorenzo, Rispescia, 8ª zona, Pratini, Grillese, Poggio Lungo, Poggio la Mozza, Piagge del Maiano, Alberese;

comune di Scansano, per le località Rovete, Maiano, Lagacciolo, Montorgiali, Preselle, Terranera, Madrechiesa;

comune di Magliano in Toscana, per le località Fonte al Melo, Chiesina Cerralti, Pagliatelli, Spadino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(11517)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Loran-Mec, in Montecatini Terme, stabilimento di Massa e Cozzile.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Loran-Mec S.p.a., con sede legale in Montecatini Terme e stabilimento a Massa e Cozzile, con effetto dal 28 febbraio 1977;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Loran-Mec, con sede legale in Montecatini Terme e stabilimento a Massa e Cozzile, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(11565)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1977.

Riapertura dei termini per l'applicazione delle norme comunitarie sul riconoscimento delle distillerie che lavorano prodotti vinicoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1930/76 del 20 luglio 1976, del consiglio, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, in particolare, i suoi articoli 1 e 6;

Visto il regolamento (CEE) n. 1931/76 del 20 luglio 1976, del consiglio, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione dei vini, in particolare, i suoi articoli 1 e 5;

Visti i propri decreti fin qui emanati per il riconoscimento delle distillerie che nel territorio della Repubblica possono procedere alla distillazione di sottoprodotti della vinificazione e di vini in applicazione delle citate norme comunitarie;

Atteso che, ai fini di realizzare una più estesa rete di distillerie con cui procedere più razionalmente alla distillazione dei prodotti di cui sopra, è necessario ammettere al riconoscimento anche le distillerie che, pur non avendo tradizionalmente lavorato materie vinose e vino, risultano ugualmente idonee ad effettuare le lavorazioni suddette;

Considerato che per effetto di detta ammissione occorre stabilire che le domande di riconoscimento possano essere presentate senza che per questo venga fissato alcun termine di scadenza;

Decreta:

Art. 1.

Possono essere iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste le distillerie che presentano apposita domanda di riconoscimento, al Ministero stesso, a partire dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

A seguito della disposizione di cui al precedente comma, acquistano validità anche le domande presentate prima della pubblicazione del presente decreto e non accolte perchè presentate oltre il termine utile previsto nel citato decreto 4 aprile 1977.

Art. 2.

Le domande presentate ai sensi del precedente articolo, primo comma, si intendono accolte se non sono respinte entro quarantacinque giorni dalla data della loro presentazione, mentre quelle pervenute ai sensi del secondo comma, si intendono accolte se non respinte entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

(11660)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento - SIMEI », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento - SIMEI », che avrà luogo a Milano dal 13 al 20 novembre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 26 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(11622)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1977.

Proroga dei termini di decadenza per il mancato funzionamento degli uffici giudiziari siti nel palazzo di giustizia di Cosenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che con decreto del presidente del tribunale di Cosenza è stata disposta la sospensione dell'attività negli uffici giudiziari siti nel palazzo di giustizia di Cosenza per il periodo 13 settembre-15 ottobre 1977 a causa del trasloco degli uffici stessi in altra sede;

Preso atto che la ripresa dell'attività negli anzidetti uffici è stata anticipatamente fissata al 1° ottobre 1977,

Viso l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuta l'eccezionalità del sopraindicato evento che ha causato il mancato funzionamento, dal 13 al 30 settembre 1977, degli uffici giudiziari anzidetti;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari siti nel palazzo di giustizia di Cosenza, verificatosi per effetto del trasferimento degli uffici stessi in altra sede, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari sopraindicati o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 13 al 30 settembre 1977, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1977

Il Ministro: BONIFACIO

(11689)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di componenti la commissione elettorale centrale e le commissioni elettorali circoscrizionali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per il personale operaio nominati con decreto ministeriale 30 maggio 1977.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1977 il consigliere di Stato dott. Francesco Jannelli e stato sostituito, quale presidente della commissione elettorale centrale, dal dirigente generale dott. Michele Diaferia;

Con decreto ministeriale 2 settembre 1977 gli operai Giuseppe Cavallin e Giuseppe Montellato sono stati sostituiti, quali membri della commissione elettorale della 3ª circoscrizione, dagli operai Giuseppe Fornasaro e Aldo Tanduo;

Con decreto ministeriale 16 agosto 1977 l'operaio specializzato Alfio Giovannetti e stato sostituito, quale membro della commissione elettorale della 7ª circoscrizione, dall'operaio qualificato Bruno Mariotti;

Con decreto ministeriale 16 agosto 1977 l'operaio specializzato Appio Sassara e stato sostituito, quale membro della commissione elettorale della 9ª circoscrizione, dall'operaio specializzato Lionello Mariani;

Con decreto ministeriale 16 settembre 1977 l'operaio specializzato Lionello Mariani è stato sostituito, quale membro della commissione elettorale della 9ª circoscrizione, dal capo operaio Giovanni De Salvo;

Con decreto ministeriale 16 agosto 1977 il direttore di sezione dott. Renato Scarpato è stato sostituito, quale presidente della commissione elettorale della 12ª circoscrizione, dal gestore Norberto Caressa;

Con decreto ministeriale 16 settembre 1977 l'operaio specializzato Gennaro Romano è stato sostituito, quale membro della commissione elettorale della 12ª circoscrizione, dall'operaio specializzato Elio Raneri.

(11581)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mentana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 2 maggio 1977, il comune di Mentana (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 135.138.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(4731/M)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa « Fitosanitaria Alto Polesine - Società cooperativa a r.l. », in Badia Polesine

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1977 la società cooperativa « Fitosanitaria Alto Polesine - Soc. coop. a r.l. », in Badia Polesine (Rovigo), costituita per rogito dott. Mario Mastelloni in data 15 novembre 1963, n. 17134 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Roberto Giolo.

(11636)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa Laghi Pontini - Co.La.Po. - Soc. a r.l., in Latina-Fogliano

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1977 il dott. Antonio Altieri è stato nominato liquidatore della società cooperativa Laghi Pontini - Co.La.Po. - Soc. a r.l., in Latina-Fogliano, costituita per rogito Ramiro Volpe in data 4 ottobre 1944, n. 8059 di rep., in sostituzione del dott. Francesco Braganò, liquidatore ex art. 2545 del codice civile, dimissionario.

(11637)

Scioglimento della società cooperativa « Richi » - Soc. coop. edil. a r.l., in Frosinone

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1977 la società cooperativa « Richi » - Soc. coop. edil. a r.l., in Frosinone, costituita per rogito dott. Mauro Marè in data 5 novembre 1970, n. 4488 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giovanni Barbato.

(11638)

Scioglimento della società cooperativa agricola S. Giovanni Bosco - Soc. coop. a r.l., in Castelminio di Resana.

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1977 la società cooperativa agricola S. Giovanni Bosco - Soc. coop. a r.l., in Castelminio di Resana (Treviso), costituita per rogito dott. Silvano Girardi in data 22 novembre 1962, n. 5117 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Francesco Saija.

(11639)

Scioglimento della società cooperativa edilizia tra ferrovieri L'Economica - Soc. coop. a r.l., in Genova

Con decreto ministeriale 19 ottobre 1977 la società cooperativa edilizia tra ferrovieri L'Economica - Soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito dott. Angelo Salina in data 29 aprile 1953, n. 8840 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Francesco Varsalona.

(11640)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Little Garden 67 », in Roma

Con decreto ministeriale 4 ottobre 1977, i poteri conferiti al dott. Giuseppantonio Cela, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Little Garden 67 », in Roma, sono stati prorogati fino al 15 marzo 1978.

(11641)

Scioglimento di quarantotto società cooperative

Con decreto ministeriale 9 settembre 1977 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa Il Cantone, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Paola, in data 1° aprile 1964, rep. n. 24566;

2) società cooperativa agricola Consorzio volontario per la protezione della frutticoltura del Basso Canavese (Torino), costituita per rogito Burbatti in data 29 maggio 1962, rep. n. 8767, reg. soc. n. 989;

3) società cooperativa di produzione e lavoro Costruzioni edili e stradali Valiera, soc. coop. a r.l., in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 11 maggio 1971, rep. n. 65908/20431, reg. soc. n. 1365;

4) società cooperativa mista coop. Regina Residenze, soc. coop. a r.l., in Robecchetto con Induno (Milano), costituita per rogito Cantoni in data 19 dicembre 1968, rep. n. 3389, reg. soc. n. 138672;

5) società cooperativa edilizia Coop. di abitazione Campania, soc. coop. a r.l., in Como, costituita per rogito Giannotti in data 8 maggio 1969, rep. n. 103320, reg. soc. n. 7015;

6) società cooperativa agricola Agricoltori allevatori zootecnici associati gonzaghesi, soc. coop. a r.l., in Gonzaga (Mantova), costituita per rogito Cocconcelli in data 14 settembre 1971, rep. n. 17923, reg. soc. n. 4652;

7) società cooperativa agricola Stalla sociale aziende riunite montagnanese in Montagnana (Padova), costituita per rogito Menegatti in data 9 gennaio 1969, rep. n. 1623, reg. soc. n. 6784;

8) società cooperativa di consumo Verocoop., soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Bernardelli in data 26 novembre 1973, rep. n. 73579, reg. soc. n. 7761;

9) società cooperative miste consorzio di cooperative Forte Procolo Due, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 28 giugno 1972, rep. n. 144848, reg. soc. n. 7029;

10) società cooperativa edilizia Atesina, soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Ruffo in data 23 febbraio 1970, rep. n. 117723, reg. soc. n. 6403;

11) società cooperativa agricola S. Lorenzo di Pescantina, soc. coop. a r.l., in Pescantina (Verona), costituita per rogito Peres in data 13 febbraio 1962, rep. n. 2991, reg. soc. n. 4685;

12) società cooperativa edilizia Veneto, soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Di Francia in data 2 ottobre 1971, rep. n. 38771, reg. soc. n. 5981;

13) società cooperativa agricola S. Maria Maddalena, soc. coop. a r.l., in Pieve di Soligo (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 9 febbraio 1960, rep. n. 1789, reg. soc. n. 3469;

14) società cooperativa edilizia Gruppo Nove, soc. coop. a r.l., in Musestre di Roncade (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 7 settembre 1971, rep. n. 38516, reg. soc. n. 5996;

15) società cooperativa agricola CE.CO.MA.F., soc. coop. a r.l., in Farra di Soligo (Treviso), costituita per rogito Di Francia in data 29 aprile 1965, rep. n. 20814, reg. soc. n. 4482;

16) società cooperativa mista Coop sport e turismo CO.S.T., soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Natali in data 24 ottobre 1970, rep. n. 15012/10014, reg. soc. n. 18419;

17) società cooperativa di produzione e lavoro Consorzio artigiani termo idraulici sanitari ed elettrici, soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 15 gennaio 1963, rep. n. 9611/3582, reg. soc. n. 4353;

18) società cooperativa mista Gruppo D'Acquisto Oscar, soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 31 luglio 1972, rep. n. 22222/7299, reg. soc. n. 6429;

19) società cooperativa agricola lattiera Fossolese, soc. coop. a r.l., in Fossoli di Carpi (Modena), costituita per rogito Farinella in data 28 maggio 1955, rep. n. 1050/162, reg. soc. n. 3026;

20) società cooperativa di consumo Mare Libero, soc. coop. a r.l., in Pisa, costituita per rogito Tumbiolo in data 29 maggio 1972, rep. n. 219209, reg. soc. n. 3809;

21) società cooperativa agricola Olivicoltori delle colline ternane, soc. coop. a r.l., in Terni, costituita per rogito Federici in data 15 novembre 1971, rep. n. 108168, reg. soc. n. 6/72;

22) società cooperativa edilizia Pro Focis, soc. coop. a r.l., in Terni, costituita per rogito Mattiangeli in data 17 maggio 1954, rep. n. 7713, reg. soc. n. 715;

23) società cooperativa agricola Collelungo, soc. coop. a r.l., in Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Leone in data 14 febbraio 1967, rep. n. 10343, reg. soc. n. 2020;

24) società cooperative agricole Consorzio provinciale allevatori, soc. coop. a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Bracciolani in data 10 luglio 1968, rep. n. 18487/7304, reg. soc. n. 2058;

25) società cooperativa edilizia Verde Mare, soc. coop. a r.l., in Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Moretti in data 10 agosto 1973, rep. n. 63786, reg. soc. n. 1898;

26) società cooperativa edilizia Giulia, soc. coop. a r.l., in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 14 febbraio 1973, rep. n. 146226, reg. soc. n. 1920;

27) società cooperativa edilizia Artemide tra impiegati e pensionati dello Stato, soc. coop. a r.l. in Roma, costituita per rogito Fallace in data 17 ottobre 1963, rep. n. 112456, reg. soc. n. 3481/63;

28) società cooperativa edilizia Ermes IX, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Violo in data 1° ottobre 1971, rep. n. 6032, reg. soc. n. 3391/71;

29) società cooperativa edilizia Ulmo, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 17 marzo 1970, rep. n. 49306, reg. soc. n. 911/70;

30) società cooperativa edilizia Liriel, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Marini in data 7 dicembre 1971, rep. n. 24504, reg. soc. n. 563/72;

31) società cooperativa edilizia Titinia, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 10 aprile 1972, rep. n. 22818, reg. soc. n. 1678/72;

32) società cooperativa edilizia L'Atomo azzurro, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Carusi in data 1° aprile 1965, rep. n. 25830, reg. soc. n. 913/65;

33) società cooperativa edilizia ACLI Laurentino n. uno, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cappello in data 13 luglio 1971, rep. n. 8002, reg. soc. n. 2928/71;

34) società cooperativa edilizia Rage Stat V, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Parisi in data 23 novembre 1971, rep. n. 35766, reg. soc. n. 3668/71;

35) società cooperativa Coasfalti, soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 23 febbraio 1972, rep. n. 20994, reg. soc. n. 699/72;

36) società cooperativa edilizia Belvedere 6 Nomentana, soc. coop. a r.l., in Guidonia Montecelio (Roma), costituita per rogito Lombardi in data 26 ottobre 1971, rep. n. 241365, reg. soc. n. 3280/71;

37) società cooperativa edilizia Ida, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Orsini, in data 1° ottobre 1970, rep. n. 20083, reg. soc. n. 2665;

38) società cooperativa edilizia La Dimora, soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Pesce in data 1° marzo 1971, rep. n. 59818, reg. soc. n. 2852;

39) società cooperativa edilizia Villanova Prima, soc. coop. a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Rossetti in data 10 giugno 1965, rep. n. 39927, reg. soc. n. 1594;

40) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoratori democratici, soc. coop. a r.l., in Noicattaro (Bari), costituita per rogito Bellisario in data 24 settembre 1960, rep. n. 60483, reg. soc. n. 4570;

41) società cooperativa edilizia Serena seconda, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Madeo in data 5 novembre 1972, rep. n. 15923, reg. soc. n. 1035;

42) società cooperativa edilizia Lavinia, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 8 marzo 1972, rep. n. 28716, reg. soc. n. 985;

43) società cooperativa edilizia Ospedalieri, soc. coop. a r.l., in Potenza, costituita per rogito Madeo in data 24 settembre 1971, rep. n. 14911, reg. soc. n. 950;

44) società cooperativa La Bracciante, soc. coop. a r.l., in Melfi (Potenza), costituita per rogito Dorsa in data 26 marzo 1962, rep. n. 6977/5209, reg. soc. n. 347;

45) società cooperativa agricola La Montanina, già, Li Foj, soc. coop. a r.l., in Picerno (Potenza), costituita per rogito Scardaccione in data 11 maggio 1974, rep. n. 471, reg. soc. n. 1151;

46) società cooperativa edilizia Demo Coop. S. Arcangelo, soc. coop. a r.l., in S. Arcangelo (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 21 aprile 1973, rep. n. 19001, reg. soc. n. 156/74;

47) società cooperativa edilizia Toro, soc. coop. a r.l., in Macerata, costituita per rogito Marchesini in data 16 febbraio 1972, rep. n. 25908, reg. soc. n. 1710;

48) società cooperativa agricola Corsciano, soc. coop. a r.l., in San Severino (Macerata), costituita per rogito Marchesini in data 2 febbraio 1972, rep. n. 25856, reg. soc. n. 297.

(11633)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Organizzazione dell'intervento per l'alcole delle prestazioni viniche. Condizioni e modalità di acquisto e vendita da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo di tale alcole nella campagna vitivinicola 1977-78.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, modificato e completato con regolamento (CEE) numero 1160/76 del 17 maggio 1976, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, nonchè i successivi regolamenti integrativi ed applicativi n. 1930/76 del 20 luglio 1976, n. 1674/77 del 19 luglio 1977 e n. 1804/77 del 4 agosto 1977, sull'acquisto da parte dell'organismo di intervento delle quantità di alcole consegnato dai distillatori ed ottenuto dalla trasformazione delle materie che coloro i quali sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui

all'art. 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 hanno consegnato ai distillatori interessati in soddisfacimento di tale obbligo per la campagna vitivinicola 1977-78;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazione, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione, in applicazione delle disposizioni dei citati regolamenti comunitari, e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), quale organismo di intervento della Repubblica italiana, i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1977, recante disposizioni complementari per l'adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna vitivinicola 1977-78;

Visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del 26 aprile 1977, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto da parte dell'A.I.M.A. dell'alcole messo a disposizione in adempimento dell'obbligo delle prestazioni viniche, per la campagna 1977-78, nonchè di vendita dell'alcole medesimo da parte dell'A.I.M.A.;

Considerato che a tal fine, in relazione alle condizioni stabilite all'art. 3, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) numero 1930/76 secondo cui il prezzo dell'alcole delle prestazioni viniche dovuto dall'organismo di intervento ai distillatori conferenti, si applica a merce nuda franco magazzino dell'organismo di intervento, occorre provvedere all'apprestamento delle capacità ricettive di magazzino dell'intervento per le quantità di alcole delle prestazioni viniche che verranno offerte in vendita all'A.I.MA. dai distillatori;

che, stante lo svolgimento già in corso della campagna vitivinicola 1977-78, ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per procedere all'apprestamento di tali capacità ricettive ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 maggio 1971, n. 144;

Nell'adunanza del 18 ottobre 1977;

Ha deliberato:

Titolo I

APPRESTAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTO PER L'ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE

Art. 1.

Nell'ambito dell'espletamento delle operazioni di intervento relative all'alcole delle prestazioni viniche, di cui all'art. 24 del regolamento (CEE) n. 816/70 del 28 aprile 1970, modificato con regolamento (CEE) n. 1160/76 del 17 maggio 1976, ed ai relativi regolamenti integrativi ed applicativi, il servizio di ricevimento, immagazzinamento e conservazione del prodotto offerto in consegna all'A.I.M.A. dai distillatori che sono obbligati a tale consegna è affidato, con contratto a trattativa privata, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori che dispongano di idonee attrezzature, per magazzini autorizzati per commercianti all'ingrosso soggetti alla vigilanza continuativa degli organi dell'amministrazione finanziaria e utilizzabili come magazzini dell'organismo di intervento, nei limiti ed alle condizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 2.

L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza del richiedente. Per gli enti pubblici, società ed altre persone giuridiche, devono essere indicati la denominazione e ragione sociale, la sede ed il legale rappresentante;

attività svolta;

ubicazione e capacità ricettiva di magazzino espressa in ettolitri di capienza offerta a disposizione dell'A.I.M.A., e che non deve essere inferiore, per ciascun magazzino, a ettolitri 5000; ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione alla cui vigilanza continuativa sono soggetti i singoli magazzini indicati ed estremi dell'atto di autorizzazione del Ministero delle finanze per magazzini commercianti all'ingrosso;

dichiarazione di impegno a ricevere e conservare in detti magazzini fino al 31 dicembre 1980 ed entro il limite della capacità ricettiva posta a disposizione le quantità di alcole di cui l'A.I.M.A. disporrà la consegna nei magazzini medesimi.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che per esso ha firmato la domanda ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

certificato della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

Art. 3.

Il servizio di cui all'art. 1 è affidato con contratto a trattativa privata, con cui sono stabilite le condizioni particolari del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nella presente deliberazione, previo riconoscimento, da parte del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., della sussistenza dei requisiti richiesti.

Titolo II

CONDIZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA DA PARTE DELL'A.I.M.A. DELLO ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE NELLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 1977-78.

Art. 4.

Ogni partita di alcole da consegnare all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna 1977-78, deve essere costituita, ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1930/76 e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1674/77, nonchè del decreto ministeriale 8 agosto 1977, da alcole rettificato buon gusto avente una gradazione minima di 95 gradi ed i requisiti prescritti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, nonchè, per una quantità non superiore al 6% della partita medesima, da alcole con gradazione non inferiore a 92 gradi, idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

Art. 5.

Per la consegna all'A.I.M.A. dell'alcole di cui al precedente art. 4, le imprese di distillazione, riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che lo hanno prodotto debbono far pervenire all'A.I.M.A. offerta scritta di consegna mediante lettera contenente le seguenti indicazioni per ogni partita di alcole messa a disposizione:

a) nome, cognome e indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche: la denominazione e ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità (alcole rettificato buon gusto a non meno di 95° avente i requisiti della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, oppure alcole ad almeno 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) e gradazione effettiva dell'alcole offerto per la consegna;

c) ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

d) elenco dei documenti allegati.

L'offerta di consegna deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) o della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per le persone fisiche o le società di fatto), di data non anteriore di più di tre mesi dalla data della lettera con cui l'alcole viene posto a disposizione della A.I.M.A., indicante la persona del legale rappresentante della distilleria;

b) dichiarazione del distillatore attestante che l'alcole offerto all'A.I.M.A. proviene dalla distillazione delle materie prime ad esso consegnate dai produttori soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'art. 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 816/70 e all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1930/76. Tale dichiarazione deve contenere l'elenco di detti obbligati ai quali la partita di alcole messa a disposizione si riferisce e deve essere corredata, per le quantità di vino eventualmente comprese fra

tali materie prime, della dichiarazione del competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi che detti quantitativi di vino sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

c) matrici delle bollette di consegna o di ricevimento previste dal decreto ministeriale 8 agosto 1977, della materia prima consegnata al distillatore dai produttori obbligati alle prestazioni viniche, recanti l'annotazione, da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro delle materie prime serie *C*, mod. 41, D II. L'annotazione può essere sostituita con dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio, contenuta nella dichiarazione di cui alla successiva lettera *d)*;

d) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime distillate per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari ed è vincolato per le destinazioni disposte dall'A.I.M.A.

Art. 6.

Le offerte di consegna dell'alcole all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche riferite alla campagna vitivinicola 1977-78 devono pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 15 agosto 1978.

Art. 7.

Verificata la regolarità e completezza della offerta di consegna e della documentazione allegata alla stessa, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, per la presa in consegna della merce nel magazzino di intervento indicato in detta lettera, qualora il distillatore non abbia fatto uso della facoltà di cui al successivo art. 13.

Art. 8.

La consegna dell'alcole al magazzino d'intervento deve essere effettuata dal distillatore interessato previ accordi con l'assuntore per conto dell'A.I.M.A. del servizio di detto magazzino e con l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

La merce deve essere consegnata nuda franco magazzino d'intervento, schiava di imposta di fabbricazione e degli altri diritti erariali.

All'atto della presa in consegna l'assuntore del magazzino di intervento, previo accertamento in contraddittorio della quantità e qualità consegnata, emette apposita bolletta di entrata, sottoscritta dalle parti e formata, secondo il modello approvato dall'A.I.M.A., in numero di esemplari occorrenti, rispettivamente, per la distilleria conferente, l'assuntore, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'A.I.M.A.

Nella bolletta di entrata devono essere indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, il distillatore conferente, la quantità e la qualità dell'alcole consegnato, gli estremi della bolletta di accompagnamento, gli estremi del certificato U.T.I.F. relativi alla partita indicata nell'offerta e della quale la quantità consegnata fa parte.

Art. 9.

Il prezzo di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore conferente per la campagna vitivinicola 1977-78 è di lire 937,30 all'ettolitro per grado alcolico, pari a 0,91 u.c., esclusi l'imposta di fabbricazione, eventuali altri diritti erariali e la I.V.A. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche all'alcole con gradazione non inferiore a 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, e per quantità non superiore al 6 % della partita di alcole consegnata all'A.I.M.A.

Tale prezzo è riferito a merce nuda consegnata dal distillatore franco magazzino di intervento ed è applicato alla quantità effettivamente consegnata.

Art. 10.

Al pagamento del prezzo di acquisto provvede direttamente l'A.I.M.A. sulla base di fattura emessa dal distillatore conferente in corrispondenza di tutte le bollette di entrata relative alla intera partita di prodotto consegnata, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale fattura accompagnata da lettera del distillatore in cui sia indicata anche la forma prescelta per il pagamento fra quelle previste dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Le quantità di alcole acquisite all'A.I.M.A. nei magazzini di intervento saranno poste in libera vendita alle condizioni stabilite in appositi pubblici avvisi del Presidente dell'A.I.M.A., diramati mediante affissione nell'atrio della sede dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, e nelle sedi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nella prima applicazione della presente deliberazione e fino a diversa determinazione dell'A.I.M.A. il prezzo di libera vendita di tali quantità di alcole è stabilito, alla condizione di merce nuda resa su mezzo di trasporto dell'acquirente al magazzino di intervento, nelle seguenti misure:

L. 760,00 per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dell'acquirente, nonchè l'I.V.A., per l'alcole rettificato buon gusto di gradazione non inferiore a 95°;

L. 240,00 per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dell'acquirente, nonchè l'I.V.A., per l'alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione con gradazione non inferiore a 92°.

Art. 12.

E' data facoltà al distillatore conferente di chiedere, contestualmente all'offerta di vendita dell'alcole all'A.I.M.A. di rimanere depositario delle quantità di alcole, di propria produzione, offerte in vendita anzichè effettuarne la consegna al magazzino dell'intervento.

La richiesta avanzata ai sensi del precedente comma è accettata dall'A.I.M.A. alle seguenti condizioni:

a) l'acquisto del prodotto, nonchè la presa in carico del medesimo viene effettuata dall'A.I.M.A., mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, senza estrazione del prodotto stesso dal luogo di immagazzinamento, sulla base della dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera *d)*;

b) al prezzo di vendita dell'alcole all'A.I.M.A., è applicata la riduzione di L. 10 per ettolitro e grado alcolico;

c) la partita di alcole cui si riferisce la richiesta deve essere costituita da prodotti finiti (alcole buon gusto a non meno di 95° oppure alcole a non meno di 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione);

d) il distillatore conferente è costituito depositario, nel proprio magazzino fiduciario o sussidiario di fabbrica, della partita acquistata dall'A.I.M.A. dalla data della lettera di accettazione di cui alla precedente lettera *a)* e per un periodo massimo di tre anni da tale data alle condizioni stabilite dalla A.I.M.A.

Al pagamento del prezzo dovuto al distillatore conferente nella ipotesi di acquisto di cui al presente articolo l'A.I.M.A. provvede entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura emessa dal distillatore stesso successivamente alla data della lettera di accettazione del prodotto.

Titolo III

DIRITTO DI PRELAZIONE DEL DISTILLATORE CONFERENTE

Art. 13.

E' riconosciuto al distillatore il diritto di precedenza nello acquisto dell'alcole da lui stesso prodotto e offerto in consegna all'A.I.M.A.

Il distillatore che intende avvalersi di tale diritto di precedenza deve farne richiesta scritta all'A.I.M.A., a pena di decadenza, nella stessa offerta di consegna del prodotto all'A.I.M.A.

La richiesta di acquisto deve contenere l'indicazione della quantità (espressa in ettolitri), della qualità e del relativo prezzo di vendita di cui al precedente art. 11 e deve essere corredata di fidejussione di primaria banca a favore dell'A.I.M.A. di importo pari all'importo complessivo del prezzo di vendita e valida ed operante per un periodo di tre mesi dalla data della richiesta di acquisto, a garanzia del pagamento del prezzo medesimo. La fidejussione può essere omessa qualora il distillatore dichiari nella richiesta di acquisto che l'A.I.M.A. è autorizzata a soddisfarsi del prezzo di vendita mediante ritenuta del relativo importo sulla somma a lui dovuta per il pagamento del prezzo dell'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A.

Nel caso che il distillatore si avvalga del suddetto diritto di precedenza nell'acquisto, i quantitativi di alcole teste e code compresi nella partita di alcole posta a disposizione dell'A.I.M.A.

possono essere conferiti tal quali, ancora prima della rettificazione, a condizione che nella dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera *d*), ne venga indicata la quantità corrispondente in prodotti finiti (alcole buon gusto a non meno di 95° ed alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione a non meno di 92°) desunta in base a stima tecnica di detto ufficio, tenuto conto dei cali di rettificazione.

Art. 14.

Nell'ipotesi di richiesta di acquisto ai sensi del precedente art. 13, l'A.I.M.A. provvede, con lettera a firma del direttore generale e diretta al distillatore interessato ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sulla presa in carico del prodotto posto a sua disposizione e sulla richiesta di acquisto avanzata dal distillatore medesimo.

Se il prodotto messo a disposizione dell'A.I.M.A. è da questa dichiarato accettato ed è accolta dall'A.I.M.A. la richiesta di acquisto presentata dal distillatore, la proprietà dell'alcole che ha formato oggetto della richiesta di acquisto del distillatore è trasferita immediatamente al distillatore acquirente, senza estrazione del prodotto dal magazzino del distillatore.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento al distillatore del prezzo di acquisto dovutogli entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal distillatore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A.

Entro lo stesso termine deve essere corrisposto dal distillatore all'A.I.M.A. l'importo del prezzo di vendita, mediante versamento secondo le modalità indicate nella suddetta lettera dell'A.I.M.A.

Art. 15.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1977

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(11579)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Corso dei cambi del 28 ottobre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	880,20	880,20	880 —	880,20	—	880,18	880,30	880,20	880,20	880,20
Dollaro canadese	798 —	798 —	798 —	798 —	—	797,99	797 —	798 —	798 —	798 —
Franco svizzero	392,48	392,48	393,30	392,48	—	392,45	392,76	392,48	392,48	392,45
Corona danese	143,90	143,90	143,80	143,90	—	143,85	143,95	143,90	143,90	143,90
Corona norvegese	160,96	160,96	161 —	160,96	—	160,95	160,86	160,96	160,96	160,95
Corona svedese	183,63	183,63	183,60	183,63	—	183,60	183,70	183,63	183,63	183,60
Fiorino olandese	362,47	362,47	362,50	362,47	—	362,45	362,60	362,47	362,47	362,45
Franco belga	24,951	24,951	24,97	24,951	—	24,90	24,97	24,951	24,951	24,95
Franco francese	181,49	181,49	181,75	181,49	—	181,45	181,64	181,49	181,49	181,45
Lira sterlina	1563,60	1563,60	1563 —	1563,60	—	1563,55	1564,15	1563,60	1563,60	1563,60
Marco germanico	388,61	388,61	388,60	388,61	—	388,60	388,59	388,61	388,61	388,60
Scellino austriaco	54,49	54,49	54,59	54,49	—	54,45	54,57	54,49	54,49	54,50
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,60	21,65	—	21,60	21,60	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	10,534	10,534	10,54	10,534	—	10,50	10,5250	10,534	10,534	10,53
Yen giapponese	3,52	3,52	3,52	3,52	—	3,50	3,5250	3,52	3,52	3,52

Media dei titoli del 28 ottobre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	78,200
Redimibile 3,50 % 1934	99,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	95,975
» 5 % (Ricostruzione)	97,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	99,350
» 5 % (Città di Trieste)	95,725
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,825
» 5,50 % » » 1968-83	76,800
» 5,50 % » » 1969-84	73,825
» 6 % » » 1970-85	74,200
» 6 % » » 1971-86	74,450
» 6 % » » 1972-87	70,725
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	79,550
» 9 % » » 1976-91	79,925
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	96,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,325
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,875
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,775
» poliennali 7 % 1978	97,725
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,350
» » 9 % 1980	91,500
» » 10 % 1981	91,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 ottobre 1977

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	880,25
Dollaro canadese	797,50
Franco svizzero	392,62
Corona danese	143,925
Corona norvegese	160,91
Corona svedese	183,665
Fiorino olandese	362,535
Franco belga	24,96
Franco francese	181,565
Lira sterlina	1563,875
Marco germanico	388,60
Scellino austriaco	54,53
Escudo portoghese	21,625
Peseta spagnola	10,529
Yen giapponese	3,522

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1977

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1977, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 30 settembre 1977 Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1976		111.917		
GESTIONE DI BILANCIO				
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza	28.330.465			
— residui	728.839			
Totale		29.059.304		
Accensione di prestiti — competenza	7.199.888			
— residui	348			
Totale		7.200.236		
Spese correnti — competenza			23.809.319	
— residui			5.276.335	
Totale				29.085.654
Spese in conto capitale — competenza			3.894.373	
— residui			2.237.713	
Totale				6.132.086
Rimborso di prestiti — competenza			965.584	
— residui			206.882	
Totale				1.172.466
GESTIONE DI TESORERIA				
In conto debiti di tesoreria:				
Debito fluttuante	63.577.855		59.555.417	
Conti correnti	89.414.407		91.205.763	
Incassi da regolare	66.565.251		66.199.806	
Altre gestioni	32.917.589		32.243.800	
Totale		252.475.102		249.204.786
In conto crediti di tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	469.351		686.871	
Pagamenti da regolare	7.033.452		6.160.914	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	6.807.598		8.122.004	
Altri crediti	60.816.963		63.344.442	
Totale		75.127.364		78.314.231
Totale complessivo		363.973.923		363.909.223
Fondo di cassa al 30 settembre 1977				64.700
Totale a pareggio		363.973.923		363.973.923

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1977 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		64.700	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	217.682		
Pagamenti da regolare	3.675.762		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	6.734.884		
Altri crediti	14.591.435		
Totale crediti		25.219.763	
In complesso			25.284.463
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	43.011.761		
Conti correnti	10.554.224		
Incassi da regolare	1.145.953		
Altre gestioni	3.014.921		
Totale debiti			57.726.859
Situazione del Tesoro (passività)			32.442.396

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1977: lire 404.324 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(11743)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 settembre 1977

ATTIVO		
Oro . . . . L.		7.179.307.339.879
Cassa . . . . »		152.990.175.607
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito L.	21.247.622.750	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . »	—	
		21.247.622.750
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . L.	519.363.182.104	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »	215.521.771.250	
— a scadenza fissa . . . . »	—	
		734.884.953.354
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta . . . . »		5.337.097.240
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	3.370.897.105.424	
— conti speciali . . . . »	8.246.863.680.515	
		11.617.760.785.939
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.294.135.911.416
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		6.124.357.772.559
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie »		87.809.794.435
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . »		23.156.559.247.136
Certificati di credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974 n. 386 . . . . »		489.289.264.523
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . . L.	725.455.004.759	
— altre attività . . . . »	287.949.991.015	
		1.013.404.995.774
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		2.540.514.215.094
Spese dell'esercizio . . . . »		1.145.044.631.094
		55.562.643.806.801
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . L.		1.569.801.096.124
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	3.638.783.388.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	—	
— altri . . . . »	24.173.042.753.770	
		27.811.826.142.188
Depositari di titoli e valori . . . . L.		331.192.589
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . »		2.152.126.708
TOTALE . . . L.		84.946.754.364.410

PASSIVO		
Circolazione . . . . L.		14.389.757.348.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		79.744.642.720
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		280.359.939.499
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . »		987.480.687.743
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	19.728.227.970.715	
— altri . . . . »	7.258.740	
		19.728.235.229.455
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	5.198.854.180.562	
— altri . . . . »	4.139.029.214	
		5.202.993.209.776
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	2.666.167.800.407	
— altri . . . . »	106.065.982.259	
		2.772.233.782.666
U.I.C. - conto corrente ordinario . . . . L.		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . . . »		132.228.271.580
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		23.466.343.031
Fondi diversi accantonati . . . . »		7.100.582.296.720
Partite varie passive . . . . »		3.537.033.470.292
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . . . »	71.734.823.777	
Fondo di riserva straordinario . . . »	72.985.981.443	
		145.020.805.220
Rendite dell'esercizio . . . . »		1.182.507.760.099
		55.562.643.806.801
Impegni . . . . L.		1.569.801.096.124
Depositanti . . . . »		27.811.826.142.188
Titoli e valori presso terzi . . . . »		331.192.589
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . . . »		2.152.126.708
TOTALE . . . L.		84.946.754.364.410

(11744) *Il Governatore:* BAFFI *Il ragioniere generale:* ROVIDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale per l'anno 1977

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 11 gennaio 1951, n. 56, concernente norme per il conseguimento della idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale;

Visto l'art. 1 della citata legge che attribuisce al Ministro per le finanze la competenza a fissare, con proprio decreto, la data degli esami per conseguire l'idoneità suindicata;

Ritenuta la necessità di indire gli esami in parola;

Decreta:

Per l'anno 1977, gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale avranno luogo presso le circoscrizioni giudiziarie, sedi di procura della Repubblica, nel mese di marzo 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(11691)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi trenta posti di conduttore in prova, per le esigenze dei compartimenti di Torino, Verona e Bologna.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi trenta posti di conduttore in prova, per le esigenze dei compartimenti di Torino, Verona e Bologna, indetto con decreto ministeriale 7 marzo 1977, n. 537, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1977, registro n. 4 Trasporti, foglio n. 184, avrà luogo alle ore 10 del giorno 20 novembre 1977, nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

scuola media « G. Matteotti », corso Sicilia, 40;
liceo classico « M. D'Azeglio », via Parini, 8;
istituto commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;
liceo scientifico « G. Ferraris », corso Montevecchio, 67;
scuola media « L. B. Alberti », via Tolmino, 40;
istituto professionale « G. Plana », via P. Braccini, 72/A;
scuola media « R. Pezzani », via Millio, 42;
istituto tecnico commerciale « L. Einaudi », via Braccini, 11;
scuola media « U. Foscolo », via Piazzi, 57;
scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94.

Sede di Verona:

istituto tecnico per geometri « Cangrande della Scala », corso Porta Nuova, 66;
liceo scientifico « G. Galilei », via S. Giacomo, 5 - Borgo Roma;
istituto tecnico commerciale per ragionieri, via G. della Corte, 15 - Borgo Trieste;
istituto tecnico commerciale « A. M. Lorgna », via Ca' di Cozzi, 39 - Villa Monga.

Sede di Bologna:

istituto salesiano, via J. della Quercia, 1;
istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7;
istituto tecnico commerciale « Pier Crescenzi », via Garibaldi, 6;
liceo scientifico « E. Fermi », via Mazzini, 172;
istituto tecnico commerciale « L. Tanari », via Marchetti, 2.

Sede di Firenze:

liceo scientifico statale « L. da Vinci », via G. dei Marignolli, 1;
istituto professionale di Stato « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20;
liceo ginnasio « G. Galilei », via Martelli, 9;
istituto tecnico commerciale « Duca d'Aosta », via della Colonna, 10;
istituto magistrale « G. Pascoli », viale Don Minzoni, 58;
liceo ginnasio « Dante », via Puccinotti, 55.

(11665)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esame colloquio, a cinquantasette posti di custode e guardia notturna nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto.

Nel Bollettino ufficiale n. 10-11-12, ottobre-dicembre 1976, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1976, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 202, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esame colloquio, a cinquantasette posti di custode e guardia notturna in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Veneto, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1975.

(11647)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di rettifica alla graduatoria del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante in prova nel ruolo del personale esecutivo delle biblioteche pubbliche statali.

Nel Bollettino ufficiale n. 10-11-12, ottobre-dicembre 1976, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 settembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1976, registro n. 8 Beni culturali, foglio n. 231, relativo alla rettifica della graduatoria generale di merito e della graduatoria degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante in prova (distributore e dattilografo) nel ruolo del personale esecutivo delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 2 maggio 1973.

(11648)

REGIONE LIGURIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Savona

L'ASSESSORE ALLA SANITA', IGIENE E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 2 in data 28 febbraio 1974, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1973 e successivo proprio decreto n. 29 del 3 luglio 1975, con il quale è stata stralciata dal bando la sede del consorzio ostetrico tra i comuni di Spotorno, Bergeggi e Vezzi Portio;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 2945 del 15 novembre 1976, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Constatata la regolarità di tutti gli atti concorsuali;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Core Matilde . punti 67,6620
2. Castelletto Maria Vittoria » 59,0700
3. Gatti Maria » 58,5850
4. De Benedetti Adriana » 43,7225

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dello ufficio del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune di Albissola Marina.

Genova, addì 2 settembre 1977

L'assessore: Dosio

L'ASSESSORE ALLA SANITA', IGIENE E AMBIENTE

Visto il proprio provvedimento n. 24 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Savona alla data del 30 novembre 1973;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;
Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;
Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 1782 del 30 luglio 1975;

Decreta:

La ostetrica sig.ra Core Matilde, nata a Cairo Montenotte (Savona) il 3 giugno 1928, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Albissola Marina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Savona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori del medico provinciale di Savona, della prefettura di Savona e del comune di Albissola Marina.

Genova, addì 2 settembre 1977

L'assessore: Dosio

(11371)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di coadiutore biologo vacanti presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione n. 3526 in data 15 luglio 1977 (ratificata dal consiglio regionale in data 29 settembre 1977, n. 324), con la quale la giunta regionale ha bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina a due posti di coadiutore biologo presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi ed ha approvato il relativo bando di concorso;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, essendo scaduti i termini per la presentazione delle domande;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le leggi regionali 26 luglio 1956, n. 3, 10 novembre 1966, n. 13 e 21 marzo 1969, n. 3;
Sentita la giunta regionale nell'adunanza del 23 settembre 1977;
Visto lo statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di coadiutore biologo presso il reparto medico-micrografico del laboratorio regionale di igiene e profilassi della Valle d'Aosta è costituita come segue:

Presidente:

Andrione avv. Mario, presidente della giunta regionale.

Componenti:

Cavallo prof. dott. Giorgio, direttore dell'istituto di microbiologia dell'Università di Torino;
Vanini prof. dott. Giancarlo, ordinario di igiene della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino;
Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale della Valle d'Aosta;
Piovano dott.ssa Vera, direttrice del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.

Membri aggiunti per la prova preliminare di lingua francese:

Fazari Gerbaz prof.ssa Marisa;
Mochet Boglione prof.ssa Graziella.

Segretario:

Jans rag. Cesare, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di igiene dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'amministrazione regionale e del comune di Aosta.

Aosta, addì 17 ottobre 1977

Il presidente: Andrione

(11398)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di medico aggiunto vacante presso l'ufficio di igiene del comune di Macerata

Si comunica che con provvedimento 15 ottobre 1977, numero 4648, è stato bandito pubblico concorso per un posto di medico aggiunto vacante presso l'ufficio di igiene del comune di Macerata.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione: 31 gennaio 1978, ore 12.

(11593)

OSPEDALE INFANTILE «REGINA MARGHERITA» DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(11598)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 18 giugno 1977, n. 38.

Provvedimenti per la celebrazione del 30° anniversario dell'autonomia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *giugno* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana, nella fedeltà ai valori e al programma di rinnovamento sociale sanciti dallo statuto e dalla Costituzione, in occasione del 30° anniversario dell'autonomia e delle grandi lotte di emancipazione del popolo siciliano promuove un programma di iniziative dirette a sviluppare, specialmente tra le giovani generazioni, la conoscenza del grande patrimonio, politico e culturale, della lotta per l'autonomia.

Art. 2.

Presso la presidenza dell'assemblea regionale è costituito un comitato regionale per il 30° anniversario dell'autonomia, composto dal presidente dell'assemblea, dal presidente della Regione, dai membri del consiglio di presidenza dell'assemblea, dal presidente della prima commissione legislativa dell'ARS, dall'assessore regionale per la pubblica istruzione, da un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare, dai rettori delle Università di Palermo, Catania e Messina, dai sindaci dei comuni capoluoghi dell'Isola, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni contadine.

Il presidente dell'assemblea convoca e presiede il comitato, che, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno un comitato esecutivo.

Il comitato promuove:

a) l'organizzazione per gli anni scolastici 1977-78 e 1978-79 di conferenze e iniziative culturali, nelle scuole di ogni ordine e grado delle province siciliane e nelle università della Regione siciliana, anche di intesa con i comuni;

b) l'istituzione per gli anni accademici 1977-78 e 1978-79 di venti borse di studio annue, e per l'anno accademico 1979-80 di dieci borse di studio annue, dell'importo di lire 500 mila ciascuna, da assegnarsi alle migliori tesi di laurea svolte, per ciascun anno accademico, presso le università italiane sulle condizioni sociali, politiche e culturali che determinarono il regime autonomistico siciliano;

c) la pubblicazione di documenti e saggi e la raccolta di fonti archivistiche e bibliografiche sull'autonomia;

d) iniziative culturali, ivi comprese eventuali strutture commemorative e manifestazioni celebrative dell'autonomia organizzate dai comuni, dalle associazioni di enti locali o di loro amministratori e dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni contadine o dalle associazioni culturali.

Art. 3.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere alla distribuzione gratuita, nell'anno scolastico 1977-78, agli studenti iscritti nelle scuole medie superiori operanti nel territorio della Regione, dello statuto della Regione siciliana.

Art. 4.

I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 2 della presente legge sono adottati dall'assessore regionale per la pubblica istruzione a seguito delle proposte formulate dal comitato previsto dallo stesso articolo.

Per l'attuazione delle iniziative indicate nella lettera *a*), dell'art. 2, le singole scuole e le università della Regione, anche in coordinamento tra di loro, entro il 15 giugno 1977, propongono all'assessore regionale per la pubblica istruzione un programma corredato dal preventivo di spesa. Sull'ammissibilità delle richieste presentate al contributo regionale e sulla spesa ritenuta necessaria, l'assessore provvede sentito il parere del comitato previsto al secondo comma dell'art. 2.

Per l'erogazione delle borse di studio previste dalla lettera *b*), dell'art. 2, il comitato di cui al primo comma del medesimo articolo provvederà alla emanazione dei relativi bandi annuali di concorso ed alla costituzione di una commissione scientifica giudicatrice.

Per le pubblicazioni di cui alla lettera *c*), dell'art. 2, qualora queste siano promosse di intesa con le università siciliane, l'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare le relative convenzioni con le università stesse, sulla base dei piani approvati dal comitato di cui allo art. 2, secondo comma.

Per le pubblicazioni realizzate ai sensi dell'art. 2, lettera *c*), ma non ricadenti fra quelle indicate nel comma precedente, lo assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato, previo parere del comitato esecutivo, fino all'esercizio 1982, all'acquisto delle copie delle stesse, da destinare alle biblioteche comunali nonchè alle scuole medie superiori.

Per le iniziative e le manifestazioni di cui alla lettera *d*), dell'art. 2, svolte a partire dal 1° maggio 1977, il comitato esecutivo esprime il proprio parere vincolante sull'ammissibilità al finanziamento delle domande presentate all'assessore regionale per la pubblica istruzione entro il 15 giugno 1977.

Art. 5.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni ripartita come segue:

	(Onere in milioni di lire)			
	1977	1978	1979	Totale
	—	—	—	—
Art. 2, lettera *a*)	10	10	—	20
Art. 2, lettera *b*)	10	10	5	25
Art. 4, quarto e quinto comma	10	10	10	30
Art. 2, lettera *d*)	250	—	—	250
Art. 3	25	—	—	25
Totali . . .	305	30	15	350

All'onere di lire 305 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

All'onere ricadente negli esercizi successivi a quello in corso si provvede con parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 giugno 1977

BONFIGLIO

CANGIALOSI

LEGGE 18 giugno 1977, n. 39.

Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *giugno* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

AMBITO DI INTERVENTO ED ORGANI DI ATTUAZIONE

Art. 1.

Nell'ambito della Regione siciliana le leggi nazionali dirette alla tutela dell'ambiente si applicano con le integrazioni e le specificazioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Salve restando le competenze degli organi ed autorità statali concernenti attribuzioni non trasferite alla Regione, e fino all'attuazione della riforma dell'amministrazione regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 86, i provvedimenti relativi ai procedimenti riguardanti le materie alle quali si riferisce la presente legge sono adottati con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale.

Art. 3.

E' istituito, presso la presidenza della Regione, il comitato regionale per la tutela dell'ambiente, presieduto dal presidente della Regione.

Il comitato è composto:

dagli assessori regionali per l'industria ed il commercio, per la sanità e per lo sviluppo economico o da rappresentanti dagli stessi delegati;

da undici membri eletti dall'assemblea regionale, anche al di fuori dei componenti della stessa, con voto limitato ad uno;

da tre rappresentanti designati dalle associazioni dei comuni;

da tre docenti universitari di materie relative alla tutela dell'ambiente, uno per ciascuna delle università della Sicilia, eletti dai consigli di facoltà competenti;

da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;

da un rappresentante dell'Intersind;

da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

da un rappresentante del Servizio idrografico italiano;

da un rappresentante dell'Ente nazionale idrocarburi;

da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

da un rappresentante dell'Associazione nazionale controllo combustione;

da un rappresentante dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi, scelto dai medici addetti ai relativi reparti medicomicrografico e chimico, fra gli stessi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente della amministrazione regionale.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della Regione, dura in carica cinque anni e può organizzarsi in sottocomitati o gruppi di lavoro.

Il comitato è convocato dal presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, nella misura stabilita dalla giunta regionale.

Art. 4.

Il comitato regionale per la tutela dell'ambiente:

predispone, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema del piano generale per la tutela dell'ambiente nella Regione e le relative modifiche ed aggiornamenti;

predispone lo schema del piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, numero 319, sentiti i comuni interessati;

propone l'effettuazione di studi e ricerche relativi alla tutela dell'ambiente;

elabora i criteri per la determinazione dei limiti massimi ammissibili per elementi inquinanti non determinati da leggi o regolamenti;

esprime pareri sui regolamenti comunali di igiene;

esamina l'attuazione del piano generale per la tutela dello ambiente nella Regione e del piano regionale di risanamento delle acque;

svolge ogni altra attività consultiva, di iniziativa, di studio e di verifica per l'attuazione della presente legge.

Titolo II

PIANO GENERALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 5.

Il piano generale per la tutela dell'ambiente nella Regione deve contenere tra l'altro:

a) criteri ed indicazioni per iniziative dirette alla prevenzione ed al controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico ad integrazione delle norme esistenti nella legislazione nazionale;

b) criteri per un censimento delle disponibilità idriche della Regione e per la stesura di carte idrogeologiche redatte per bacini idrogeologici con la indicazione della pluviometria della zona, della portata dei corsi d'acqua ricadenti nel bacino, nonchè della portata e delle caratteristiche chimico-fisiche delle sorgenti;

c) criteri e norme per la disciplina degli scarichi delle acque di rifiuto mediante indicazioni sulla pianificazione degli interventi in materia di opere igieniche di interesse locale e sulla imposizione di limiti di accettabilità degli scarichi medesimi, nonchè per la regolamentazione degli insediamenti nel territorio e la disciplina dei cicli produttivi;

d) criteri per la programmazione delle opere pubbliche attinenti i servizi idraulici, nonchè per la promozione dell'installazione di adeguate stazioni depurative per reflui di natura industriale, agricola, civile, e la definizione delle priorità di intervento e dei criteri di attuazione per il disinquinamento degli scarichi;

e) criteri per iniziative dirette alla regolamentazione degli scarichi e dei depositi di qualsiasi tipo, diretto ed indiretto, pubblico e privato, di rifiuti solidi e semisolidi comunque classificati, nonchè la disciplina che ne stabilisce la raccolta, il trasporto e lo smaltimento;

f) criteri generali per un corretto e razionale uso delle acque ai fini produttivi, irrigui, industriali e civili, anche mediante provvedimenti di contenimento dei consumi per favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque, promuovendo processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse, in rapporto alle condizioni idrogeologiche del luogo;

g) criteri generali per la tutela della salute all'interno della fabbrica, mediante interventi di prevenzione e di bonifica.

Il piano dovrà essere aggiornato ad intervalli non superiori ai due anni con la previsione, fra l'altro, di congrui termini per l'adeguamento, alle nuove disposizioni, degli impianti già esistenti o comunque già autorizzati.

Il piano generale per la tutela dell'ambiente nella Regione, previa delibera della giunta regionale, è presentato all'assemblea regionale ed approvato con legge.

Art. 6.

Il piano regionale di risanamento delle acque, nel quadro del piano generale per la tutela dell'ambiente nella Regione, è adottato con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 7.

Per la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, il presidente della Regione, sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente, stipula apposite convenzioni con le università e/o istituti pubblici specializzati.

Titolo III

CONTRIBUTI

Art. 8.

In attesa dell'adozione del piano generale per la tutela dell'ambiente, il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente, provvede ad istituire, avvalendosi delle amministrazioni comunali e provinciali, una rete regionale di stazioni automatiche di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni metereologiche ad integrazione delle reti provinciali e comunali e delle altre stazioni di controllo sulle industrie e sulle fonti inquinanti.

Tutte le stazioni di rilevamento della rete saranno collegate per la raccolta, l'esame e la pubblicazione dei dati.

Per il potenziamento delle reti provinciali e comunali, la Regione è autorizzata a concedere contributi fino al 90 per cento del costo delle attrezzature.

Art. 9.

Alle imprese con impianti già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le quali modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per le finalità

di cui alla presente legge, possono essere concessi contributi in conto interessi sui mutui contratti per la modificazione dei suddetti impianti in misura da ridurre l'onere per interessi a carico dell'impresa ad un terzo del tasso di riferimento.

Il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente, entro tre mesi dalla sua costituzione, determina i criteri di graduazione per la concessione dei contributi, in funzione delle caratteristiche merceologiche, ubicative e dimensionali delle imprese richiedenti, dando priorità alle piccole e medie imprese e loro consorzi.

Con la stessa procedura, sulla base delle richieste delle imprese, il presidente della Regione approva il programma delle opere da finanziare.

Art. 10.

Ai comuni, consorzi di comuni e consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi, fino al 95 per cento della spesa relativa, per la costruzione, l'acquisto, l'impianto ed il completamento di depuratori di acque reflue.

Il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione legislativa della assemblea regionale, sulla base delle richieste dei comuni e dei consorzi da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva il programma delle opere da finanziare, dando priorità alle integrazioni di finanziamenti, anche statali, per il completamento delle opere.

Art. 11.

Ai comuni, consorzi di comuni comprendenti una popolazione non inferiore a 100 mila abitanti, ed a consorzi misti tra comuni ed enti pubblici o imprese possono essere concessi contributi, fino al 95 per cento della spesa relativa, per la costruzione, l'acquisto, l'impianto ed il completamento di inceneritori di rifiuti solidi.

Il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione legislativa della assemblea regionale, sulla base delle richieste dei comuni e dei consorzi, da presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva il programma delle opere da finanziare, dando priorità alle integrazioni di finanziamenti, anche statali, per il completamento delle opere.

Art. 12.

Alle amministrazioni provinciali possono essere concessi contributi per l'acquisto di apparecchiature di analisi e di controllo dell'inquinamento, per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonchè per la specializzazione del personale agli stessi addetto presso l'Istituto superiore di sanità.

Il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, sulla base delle richieste delle amministrazioni provinciali, approva il programma delle spese da finanziare.

Titolo IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANI

Art. 13.

In attesa dell'adozione del piano di cui all'art. 5 sono vietate nuove immissioni dirette o indirette degli scarichi inquinanti provenienti da lavorazioni industriali o da servizi pubblici nelle acque marittime, nelle acque pubbliche superficiali o in terreni permeabili o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei.

L'amministrazione regionale competente autorizza l'immissione quando le caratteristiche inquinanti degli scarichi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella tabella relativa allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

Ogni iniziativa di insediamento produttivo compresa tra quelle indicate dalle leggi nazionali, nonchè dal decreto ministeriale del 23 dicembre 1976, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco delle industrie insalubri, munita di concessione edilizia, dovrà essere sottoposta, ai fini dello ottenimento dei contributi previsti dalla legislazione regionale vigente, al preventivo parere del comitato di cui all'art. 3.

A tale scopo i progetti relativi agli impianti di depurazione dovranno essere inclusi nella progettazione delle opere e sottoposti preventivamente al comitato predetto.

Gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi compresi tra quelli indicati dalle leggi nazionali, nonchè dal decreto ministeriale del 23 dicembre 1976, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco delle industrie insalubri, di cui sopra, già esistenti all'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere adeguati ai limiti di tempo e qualità previsti dalle leggi nazionali.

Art. 14.

Le imprese industriali operanti nel territorio della Regione all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano necessità di immettere nelle acque residui industriali di qualsiasi genere, tali da modificare lo stato originario delle acque medesime, debbono, entro due anni dell'entrata in vigore della presente legge, installare, qualora non ne siano già provvisti, efficienti impianti di depurazione, che garantiscano la osservanza dei limiti previsti dalle tabelle della legge nazionale.

Ai fini suindicati le imprese industriali debbono denunziare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di depurazione di cui sono in possesso al comitato regionale per la tutela dell'ambiente, all'assessorato regionale dell'industria e commercio, e all'assessorato regionale della sanità, indicando tutti i dati tecnici relativi agli stessi impianti.

Art. 15.

L'impianto e l'esercizio degli insediamenti produttivi che hanno le caratteristiche di insalubrità di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1976, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato dall'amministrazione regionale competente, sentito il parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente.

Ogni altra autorizzazione di competenza di organi regionali è sostituita da quella di cui al comma precedente.

Il rilascio della concessione edilizia è preventivo ad ogni altra autorizzazione.

Titolo V

COMMISSIONI PROVINCIALI

Art. 16.

E' istituita, presso ogni ufficio del medico provinciale, la commissione per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento.

Essa è composta:

dal medico provinciale, che la presiede;

dai direttori dei reparti medicomicrografico e chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

da tre esperti di ecologia eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato a due;

da tre consiglieri dei comuni della provincia eletti dal consiglio provinciale, con voto limitato a due;

da un rappresentante del consorzio industriale, ove esiste;

da tre rappresentanti delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

da un rappresentante delle associazioni degli industriali della Sicilia;

da un rappresentante dell'associazione nazionale controllo combustione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente dello ufficio del medico provinciale.

La commissione è nominata con decreto del presidente della Regione e dura in carica cinque anni.

Ai componenti della commissione sono attribuiti i compensi previsti dall'art. 4 della legge regionale 2 marzo 1962, n. 3, nella misura stabilita dalla giunta regionale.

Art. 17.

La commissione provinciale per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento:

verifica il possesso, da parte degli insediamenti produttivi ed urbani, di impianti, installazioni o di altri dispositivi

idonei a contenere entro i limiti prescritti lo smaltimento delle scorie inquinanti sia nell'atmosfera che nelle acque o nel sottosuolo, per accertare il contributo all'inquinamento;

formula pareri su richiesta del comitato regionale per la tutela dell'ambiente e su richiesta degli enti locali;

esamina ed analizza i dati acquisiti in tema di rilevamento dell'inquinamento e promuove adeguate iniziative;

effettua i sopralluoghi richiesti dal comitato regionale per la tutela dell'ambiente e dagli enti locali;

svolge periodicamente indagini epidemiologiche anche per la individuazione di eventuali relazioni tra l'inquinamento e la salute degli addetti agli impianti e delle popolazioni.

Titolo VI

PRESCRIZIONI INTERMEDIE - SANZIONI

Art. 18.

Il presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, sentito il comitato regionale per la tutela dell'ambiente, entro tre mesi dalla relativa costituzione, ai sensi dello art. 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319:

determina le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento proveniente dagli scarichi degli insediamenti sia produttivi che civili esistenti nel territorio della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge;

indica le direttive per la regolamentazione amministrativa degli insediamenti industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano sprovvisti di licenza di abitabilità e di agibilità.

Art. 19.

Salvo restando l'obbligo del risarcimento dei danni, nonchè l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione nazionale per la tutela dell'ambiente, i responsabili di violazioni alle prescrizioni ed agli obblighi previsti dalla presente legge decadono dai benefici finanziari e dalle agevolazioni fiscali concessi dalla Regione.

Nei casi di particolare gravità delle violazioni saranno revocate, inoltre, le concessioni e le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni regionali.

Per le violazioni degli obblighi previsti dalla presente legge per cui non siano già prescritte sanzioni dalla legislazione nazionale per la tutela dell'ambiente oltre alle sanzioni di cui al comma precedente, saranno applicate dai comuni, con le modalità previste dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, sanzioni pecuniarie amministrative dell'ammontare da uno a dieci milioni di lire, a seconda della gravità.

In caso di recidiva l'ammontare delle sanzioni è triplicato.

I proventi delle predette sanzioni saranno destinati dai comuni alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 20.

Nelle more dell'approvazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, con decreto del presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, sentiti il comitato regionale per la tutela dell'ambiente e la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, possono essere adottate misure urgenti e straordinarie.

Art. 21.

Nella prima applicazione della presente legge le richieste di designazione dei componenti del comitato regionale per la tutela dell'ambiente e delle commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro l'inquinamento di competenza di enti ed organismi, sono effettuate dal presidente della Regione entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

Trascorsi sessanta giorni dal termine stabilito dal comma precedente, il presidente della Regione emana i provvedimenti di costituzione degli organi anche in mancanza delle relative designazioni.

Art. 22.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il governo della Regione emanerà, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, il relativo regolamento di esecuzione concernente anche l'attuazione dei provvedimenti amministrativi di cui alla presente legge.

Art. 23.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1977, la spesa complessiva di lire 4.500 milioni così ripartita:

per il funzionamento del comitato di cui all'art. 3, lire 50 milioni;

per la redazione del piano generale per la tutela dell'ambiente, lire 300 milioni;

per gli altri compiti attribuiti al comitato ai sensi dello art. 4, lire 50 milioni;

per l'istituzione della rete regionale di stazioni automatiche di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e di stazioni metereologiche di cui all'art. 8, lire 2.000 milioni;

per il potenziamento delle reti provinciali e comunali di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'art. 8, lire 600 milioni;

per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese di cui all'art. 9, lire 800 milioni;

per il potenziamento dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, di cui all'art. 12, lire 700 milioni.

All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601, utilizzabili a termini della legge regionale 27 dicembre 1968, n. 36, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977.

Art. 24.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 giugno 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA — MAZZAGLIA — NICITA

LEGGE 18 giugno 1977, n. 40.

Eliminazione dei residui passivi dal bilancio della Regione per il finanziamento straordinario di interventi produttivi e promozionali ed altre norme finanziarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *giugno* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disponibilità per impegni relative alle spese in conto capitale del bilancio della Regione provenienti dagli esercizi finanziari antecedenti al 1974, accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminate dal bilancio con effetto dal 31 dicembre 1976.

Le somme eliminate sono iscritte nell'apposito capitolo di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1970, n. 6, del bilancio per l'esercizio in corso.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle spese conseguenti ad assegnazioni dello Stato ed altri enti.

Al trasferimento delle somme di cui ai precedenti commi si provvede con decreto del presidente della Regione, specificando, in apposita tabella allegata al decreto medesimo, le disponibilità provenienti da assegnazioni dello Stato con i relativi settori di intervento.

Fermo restando il disposto di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 4 giugno 1970, n. 6, le disponibilità provenienti da assegnazioni dello Stato sono destinate esclusivamente a finalità settoriali analoghe a quelle per cui le somme stesse furono assegnate.

Art. 2.

I residui perfetti delle spese in conto capitale del bilancio della Regione provenienti dagli esercizi finanziari antecedenti al 1969, accertati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminate dal bilancio con effetto dal 31 dicembre 1976.

Ai residui predetti si applicano le disposizioni di cui allo art. 1, commi secondo, terzo, quarto e quinto della presente legge.

Art. 3.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1, primo comma, e 2, primo comma, si applicano anche alle spese del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale.

Art. 4.

All'eventuale pagamento delle spese relative ai residui perfetti eliminati ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, si provvede, nei casi in cui sussista obbligo della Regione alla data di entrata in vigore della presente legge e su richiesta documentata degli interessati, con le disponibilità dei capitoli aventi finalità analoghe a quelli su cui gravavano originariamente le spese o, in assenza di tali capitoli, con appositi stanziamenti in conto capitale del bilancio della Regione che saranno iscritti con le modalità di cui all'art. 40, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

Le norme sulla eliminazione dei residui perfetti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, non si applicano ai contributi sugli interessi.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle spese fissate per legge aventi una specifica destinazione.

Le norme, anche speciali, in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 7.

L'assessore regionale delegato alla trattazione degli affari della ragioneria generale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alla commissione finanza, bilancio e programmazione dell'assemblea regionale sui risultati dell'accertamento delle somme che vengono eliminate dal bilancio ai sensi della presente legge.

Art. 8.

L'aliquota di cui all'art. 10 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, sostituito dall'art. 6 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, è fissata, periodicamente e su proposta del presidente della Regione, dalla giunta regionale, con propria deliberazione, nei limiti indicati dalla predetta norma.

L'amministrazione regionale, nell'emissione dei relativi provvedimenti di finanziamento, è tenuta ad indicare l'aliquota da accantonare nella misura fissata dalla giunta regionale.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 giugno 1977

BONFIGLIO

LEGGE 18 giugno 1977, n. 41.

Aggregazione al comune di Ravanusa di ettari 161,50,80 del territorio del comune di Campobello di Licata ed aggregazione al comune di Campobello di Licata di ettari 274,32,43 del territorio del comune di Ravanusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *giugno* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al comune di Ravanusa sono aggregati ettari 161,50,80 del territorio del comune di Campobello di Licata indicati nelle partite di cui ai fogli catastali che seguono:

foglio n. 14: ettari 44,70,73 con il reddito dominicale di L. 32.066,42;

foglio n. 22: ettari 82,63,82 con il reddito dominicale di L. 56.899,42;

foglio n. 23: ettari 34,16,25 con il reddito dominicale di L. 21.330,89;

totali: ettari 161,50,80; reddito dominicale L. 110.296,73.

Art. 2.

Al comune di Campobello di Licata sono aggregati ettari 274,32,43 del territorio del comune di Ravanusa indicati nelle partite di cui ai fogli catastali che seguono:

foglio n. 1: ettari 134,95,59 con reddito dominicale di lire 67.071,84;

foglio n. 2: ettari 104,17,00 con reddito dominicale di L. 58.149,48;

foglio n. 5: ettari 35,19,84 con reddito dominicale di lire 24.048,89;

totali: ettari 274,32,43; reddito dominicale L. 149.270,21.

Art. 3.

Il presidente della Regione provvederà con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Ravanusa e Campobello di Licata ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione del decreto legislativo del presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con decreto del presidente della Regione del 29 ottobre 1957, n. 3.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 giugno 1977

BONFIGLIO

MURATORE

LEGGE 18 giugno 1977, n. 42.

Norme interpretative dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, riguardante il personale già dipendente da centri sperimentali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *giugno* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 13 della legge regionale 8 marzo 1971, n. 5, deve essere interpretato nel senso che il rapporto di lavoro del personale dei soppressi centri sperimen-

tali per l'industria della cellulosa e delle fibre tessili di Palermo, per l'industria della pesca e dei prodotti del mare di Messina e per l'industria delle conserve alimentari e dei derivati agrumari di Palermo, immesso in un ruolo ad esaurimento dell'ESPI, in relazione alla qualifica, al trattamento economico ed all'anzianità di servizio posseduta, continua ad essere regolato dai contratti collettivi di lavoro in vigore nei rispettivi centri sperimentali per le diverse categorie di dipendenti.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 giugno 1977

BONFIGLIO

VENTIMIGLIA

LEGGE 18 giugno 1977, n. 43.

Contributi per l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati, proroga delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, ed erogazione di contributi in favore delle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti dei comuni colpiti dal terremoto del gennaio 1968.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *giugno* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della riforma sanitaria ed a partire dal 1° gennaio 1976, la Regione contribuisce ad assicurare, secondo le norme della presente legge, l'assistenza medico-generica ai coltivatori diretti pensionati.

Art. 2.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 la Regione eroga alle casse mutue di malattia per i coltivatori diretti un contributo annuo per ogni pensionato e familiare a carico di lire 13.000.

Qualora tali contributi risultino superiori al costo medio *pro-capite* sostenuto nell'anno precedente, i contributi medesimi saranno erogati fino a concorrenza di detto costo medio *pro-capite*, calcolato provincia per provincia.

E' fatto obbligo alle casse mutue provinciali di trasmettere alla Regione, entro il 30 aprile di ogni anno, il consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente per l'assistenza prevista dalla presente legge.

Art. 3.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione provvederà, con proprio decreto, alla istituzione, presso ciascuna sede di cassa mutua provinciale coltivatori diretti, di commissioni così composte:

a) dal presidente della cassa mutua provinciale, con funzioni di presidente;

b) dal direttore della cassa mutua provinciale coltivatori diretti;

c) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei coltivatori diretti.

Le commissioni di cui al precedente comma esprimono il proprio parere sul conto medio *pro-capite* dell'assistenza medico-generica e sugli elenchi degli aventi diritto di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Il versamento dei contributi avverrà da parte della Regione in rate quadrimestrali anticipate in ragione del numero dei pensionati iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente risultante dagli elenchi delle casse mutue provinciali.

Le casse mutue provinciali di malattia per i coltivatori diretti provvederanno a ripartire i contributi regionali tra le casse mutue comunali sulla base del numero dei rispettivi iscritti pensionati.

Art. 5.

Le provvidenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, sono prorogate fino al 30 giugno 1977.

Art. 6.

La commissione di cui all'art. 4 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 67, è presieduta dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione o da un suo delegato e si riunisce almeno due volte al mese.

Con la stessa periodicità si riuniscono le commissioni provinciali istituite con l'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Qualora gli oneri di cui agli articoli 2 e 5 fossero assunti in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato, i benefici di cui alla presente legge saranno limitati alla quota eventualmente non coperta dallo Stato.

Le casse mutue provinciali di malattia dei coltivatori diretti restituiranno alla Regione i contributi da questa ricevuti in più.

Art. 8.

La Regione siciliana anticipa contributi in favore delle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti i cui iscritti, a seguito del terremoto del gennaio 1968, sono stati esonerati, per effetto del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, della legge 5 febbraio 1970, n. 21, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1973, n. 94, nonché della legge 29 aprile 1976, n. 178, dal pagamento dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 22 novembre 1954, n. 1136, in attesa che lo Stato provveda alla ripartizione degli stanziamenti previsti dalle citate disposizioni legislative.

Art. 9.

I contributi di cui all'art. 8 saranno pari al carico dei ruoli non riscossi dei contributi capitario ed integrativo di cui allo art. 22, lettere *c*) e *d*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, compilati dai competenti uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati degli anni 1975 e 1976.

Detti contributi saranno versati in unica soluzione alle casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti di cui all'art. 8, secondo le modalità previste dall'art. 24, sesto comma, della richiamata legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Art. 10.

L'ammontare del carico dei ruoli di riscossione di cui al precedente art. 9 sarà fornito dai competenti uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati.

Art. 11.

Le casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti restituiranno alla Regione, ad avvenuta riscossione, l'ammontare dei contributi alle stesse attribuiti dallo Stato a seguito della ripartizione degli stanziamenti previsti dalle disposizioni legislative richiamate all'art. 8 della presente legge.

I presidenti delle stesse sono personalmente responsabili della destinazione delle anticipazioni ottenute a termini del precedente art. 8, nonchè del rimborso delle medesime che dovrà essere effettuato entro cinque giorni dalla riscossione delle somme liquidate dallo Stato.

Art. 12.

La Regione in ogni momento può adottare iniziative intese ad accertare la regolarità della gestione, nonchè i criteri e le modalità di erogazione.

Art. 13.

L'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1972, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'assistenza farmaceutica, in forma diretta o indiretta, è estesa, nel territorio della Regione siciliana, ai coltivatori diretti titolari e coadiuvanti, ai pensionati coltivatori diretti e ai rispettivi familiari a carico ».

Art. 14.

Per le finalità di cui agli articoli 2, 5 e 8 della presente legge è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per lo anno finanziario in corso, rispettivamente la spesa di lire 1.600 milioni, di lire 1.200 milioni e di lire 500 milioni.

All'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 giugno 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 18 giugno 1977, n. 44.

Liquidazione degli assegni familiari agli artigiani di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni 1972 e successivi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *giugno* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento del cap. 33007 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 è destinato alla liquidazione degli assegni familiari agli artigiani, di cui alla legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, e successive aggiunte e modificazioni, per gli anni 1972 e successivi.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 giugno 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 18 giugno 1977, n. 45.

Aggiunte e modifiche alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, riguardante l'addestramento professionale dei lavoratori.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *giugno* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il primo quadriennio di attività della commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori prevista dall'art. 15 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, i componenti di cui alla lettera *e*) dell'art. 16 della legge sono aumentati di due unità.

I componenti aggiunti di cui al comma precedente durano in carica fino alla prevista scadenza della commissione.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, è così sostituito:

« Alle prove finali sovraintende una commissione, nominata dall'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, composta:

da un dirigente o, in mancanza, da un assistente dello assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, che la presiede;

da due docenti del corpo insegnante del corso, rispettivamente di materie teoriche e di esercitazioni pratiche;

da un rappresentante dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio;

da un rappresentante dell'ente pubblico di formazione professionale competente per settore, qualora non sia gestore del corso.

Nel caso in cui siano stati finanziati più corsi da svolgersi presso lo stesso centro, farà parte della commissione un rappresentante degli allievi, eletto a scrutino segreto fra coloro i quali non sono candidati alle prove ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 giugno 1977

BONFIGLIO

TRAINA

LEGGE 18 giugno 1977, n. 46.

Provvedimenti a favore di stabilimenti industriali per la molitura e la produzione di paste alimentari e per il settore dolciario.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 21 *giugno* 1977)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC) è autorizzato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, ad effettuare operazioni di credito, con durata massima di quindici anni di cui uno di preammortamento ed al tasso indicato dall'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, a favore di cooperative di lavoratori aventi le caratteristiche previste dall'art. 1 della citata legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, o di consorzi di cooperative o di società miste tra enti pubblici regionali e cooperative di lavoratori per la gestione e/o il rilevamento di stabilimenti industriali per la molitura e la produzione di paste alimentari e per il settore dolciario.

Le operazioni di credito di cui al precedente comma possono essere effettuate, limitatamente a cento milioni di lire, a favore di cooperative di lavoratori per la gestione, il rilevamento e la riconversione di stabilimenti per la produzione di pane e biscotti.

Art. 2.

Per l'effettuazione delle operazioni di credito di cui allo art. 1, il fondo di rotazione istituito presso l'IRCAC con lo art. 3, n. 2, della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 3.100 milioni.

Art. 3.

Le rate relative ai rimborsi dei prestiti di cui alla presente legge sono riversate al fondo di rotazione richiamato nel precedente art. 2. Agli stessi prestiti non si applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge regionale 7 febbraio 1963 n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

All'onere di lire 3.100 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 2.000 milioni utilizzando parte delle disponibilità del cap. 51601 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1977 e quanto a lire 1.100 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario 1978, utilizzando l'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 giugno 1977

BONFIGLIO

TRAINA

(11008)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 23 maggio 1977, n. 13.

Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e la funzione sociale dell'edilizia residenziale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 14 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica viene effettuata secondo le norme della parte quinta della legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. Le norme della parte quinta della legge provinciale n. 15 si applicano anche per l'assegnazione degli alloggi trasferiti o da trasferire alla provincia a norma degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, la cui gestione è affidata all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata. I comuni possono affidare all'istituto per l'edilizia abitativa agevolata la gestione degli alloggi costruiti a loro totale carico, fatta eccezione per gli alloggi di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Sono escluse dall'applicazione delle norme della parte quinta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, le immissioni in costruzioni a carattere provvisorio, in roulottes o altre abitazioni mobili od in abitazioni di vecchia costruzione degli enti di cui all'art. 41 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, destinate ad alloggiare famiglie rimaste senza tetto, a seguito di eventi calamitosi o che debbano abbandonare l'alloggio per motivi di sanità, di sicurezza, o di utilità pubblica o per misure di risanamento, perchè dichiarate inabitabili, purchè siano in possesso dei requisiti generali per la ammissione alle agevolazioni provinciali.

Nelle fattispecie previste nel comma precedente il sindaco per la dichiarazione di inabitabilità di una casa o parte di essa deve conformarsi al parere di una commissione composta:

a) dall'ufficiale sanitario;

b) da un tecnico comunale, ove esiste, e, in mancanza, da un tecnico dell'istituto;

c) da un tecnico dell'ufficio edilizia abitativa agevolata.

Con regolamento di attuazione vengono stabiliti i criteri di determinazione della inabitabilità per motivi di sanità e di sicurezza; l'osservanza di tali criteri deve risultare dalla dichiarazione di inabitabilità.

Rimane salva la facoltà del presidente della giunta provinciale di provvedere, previa deliberazione della giunta provinciale, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, limitatamente ai casi di grave necessità pubblica in ordine al bisogno abitativo.

Prima di esercitare la facoltà di cui al comma precedente ed in mancanza di abitazioni considerate nel precedente secondo comma, le famiglie rimaste senza tetto devono essere alloggiate, a cura dell'istituto, preferibilmente in abitazioni od ambienti idonei a servire temporaneamente da abitazione, di proprietà pubblica, diversi da quelli riservati al procedimento amministrativo di assegnazione prevista dal primo comma del presente articolo.

Art. 2.

L'istituto per l'edilizia abitativa agevolata procede all'istruttoria delle domande di assegnazione. A tal fine può avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 41 della legge 20 agosto 1972, n. 15, le parole: «dagli enti economici senza finalità di lucro previsti dall'art. 16» sono sostituite da: «dagli enti pubblici previsti dal n. 6 dell'art. 16».

Art. 4.

Alla lettera *b*) dell'art. 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene aggiunto il seguente periodo: «Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato a sessanta giorni».

Art. 5.

L'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, viene sostituito dal seguente: «Formazione della graduatoria - Scelta della abitazione - Obbligo di occupare l'abitazione».

La commissione provinciale approva almeno novanta giorni prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, in base agli elementi risultanti dalle domande presentate e confermate dalla istruttoria, la graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria viene pubblicata ed esposta nell'albo dell'istituto e del comune, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente. L'esito delle domande viene comunicato ai concorrenti, con indicazione della data di pubblicazione nell'albo dell'istituto della graduatoria provvisoria.

Avverso la graduatoria gli interessati possono fare opposizione in carta semplice entro trenta giorni dalla data indicata di pubblicazione sull'albo dell'istituto, con documentazione in merito alle eventuali inesattezze di dati e circostanze che hanno dato luogo alla graduatoria.

Le opposizioni vengono esaminate dalla commissione provinciale entro i successivi trenta giorni formulando la graduatoria definitiva. L'assegnazione degli alloggi agli ammessi è disposta dalla commissione, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. La scelta dell'abitazione viene effettuata dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria. A parità di punteggio si procede per sorteggio.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare ai sensi della lettera *b*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni; in tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo. Agli assegnatari viene data comunicazione, con lettera raccomandata, con l'indicazione del termine entro il quale deve essere spedita l'accettazione dell'assegnazione stessa a pena di decadenza.

In tale comunicazione vengono pure fissati i termini di perfezionamento del contratto e viene indicato il termine non inferiore a otto nè superiore a trenta giorni, entro il quale l'alloggio deve essere stabilmente occupato ed abitato a pena di decadenza. Può essere concessa una proroga dalla commissione provinciale per causa di forza maggiore, da segnalarsi ad essa prima della scadenza del termine predetto. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è di novanta giorni.

La dichirazione di decadenza è pronunciata dal presidente dell'istituto con decreto, sentita la commissione provinciale, e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il decreto del presidente, che deve contenere il termine per il rilascio dell'abitazione non superiore a trenta giorni costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

Contro il decreto del presidente dell'istituto, l'interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

Il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.

Il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso.

Art. 6.

Nel caso in cui nel territorio del comune in cui si trovano gli alloggi messi a concorso si verifichino pubbliche calamità, riconosciute tali dalla giunta provinciale, l'istituto può disporre la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggi in conseguenza delle calamità stesse.

Art. 7.

L'istituto è tenuto a formare ed a conservare uno schedario degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica esistenti nella provincia, con i dati occorrenti per l'applicazione delle norme vigenti, valendosi, se occorre, del centro meccanografico a ciò destinato dalla giunta provinciale. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti i dati che gli assegnatari devono fornire ed i tempi entro i quali tali dati debbono essere forniti.

Art. 8.

In caso di decesso del concorrente, hanno diritto all'eventuale assegnazione dell'alloggio, purchè conviventi con l'aspirante assegnatario al momento della sua morte ed inclusi nel nucleo familiare denunciato nella domanda, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.

In caso di decesso dell'assegnatario hanno diritto alla assegnazione dell'alloggio nell'ordine, il coniuge superstite, i figli, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado, purchè stabilmente conviventi con l'assegnatario al momento della sua morte ed inclusi nel nucleo familiare, nonchè risultanti dallo schedario di cui all'art. 7, a partire dalla data del matrimonio per il coniuge rispettivamente per due anni alla data della morte per tutti gli altri.

Art. 9.

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza nell'assegnatario di uno dei requisiti prescritti dall'art. 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, o di una delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria, il presidente dell'istituto sospende la consegna e riferisce i fatti accertati alla commissione di cui all'art. 45 della predetta legge provinciale.

Questa, dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti dall'istituto e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, provvede all'eventuale modifica della graduatoria ed esprime il parere sull'annullamento dell'assegnazione. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

Il presidente dell'istituto pronuncia, in conformità al parere espresso, l'annullamento dell'assegnazione. Il provvedimento del presidente dell'istituto ha carattere definitivo.

Art. 10.

Nei confronti di chi abbia conseguito l'assegnazione dell'alloggio in contrasto con le norme vigenti al tempo dell'assegnazione il presidente dell'istituto dispone, con proprio decreto, l'annullamento dell'assegnazione.

A tal fine, dopo aver comunicato all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, richiede il parere della commissione provinciale.

Il parere della commissione provinciale è obbligatorio e vincolante.

L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Al decreto del presidente dell'istituto si applica il terzultimo comma dell'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11.

Il presidente dell'istituto dispone, con proprio decreto, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi;

b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'istituto giustificata da gravi motivi;

c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti e immorali;

d) fruisca di un reddito annuo complessivo per almeno tre anni consecutivi, per un nucleo familiare, superiore al limite massimo calcolato a norma della lettera *d*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, aumentato del 20%. Se i figli conviventi non superano l'età di 21 anni, del loro reddito si tiene conto soltanto agli effetti del calcolo del canone di locazione;

e) chi sia propretario od abbia il diritto di usufrutto, uso od abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro ovvero risulti proprietario, usufruttuario od usuario in qualsiasi località di alloggio che consenta un reddito annuo superiore a lire quattrocentomila.

Per il procedimento di revoca si applicano le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 10.

La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il presidente dell'istituto può concedere un termine non eccedente i tre mesi per il rilascio dell'immobile.

Al provvedimento di revoca si applica il terzultimo comma dell'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Per il periodo di dieci anni è escluso dalle agevolazioni previste dalla legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa agevolata del 20 agosto 1972, n. 15, e da quelle della presente legge chi occupa arbitrariamente edifici altrui, pubblici o privati, allo scopo apparente di procurarsi un'abitazione.

Art. 12.

Il presidente dell'istituto dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine, diffida preventivamente con lettera

raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Al provvedimento si applica il terzultimo comma dell'art. 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Il termine per il rilascio non può essere superiore a trenta giorni.

Art. 13.

L'istituto forma l'elenco degli assegnatari che occupano stabilmente alloggi con un numero di vani, esclusi gli accessori, che supera di uno il numero dei componenti le rispettive famiglie.

Il presidente dell'istituto dispone con proprio decreto l'assegnazione in cambio agli assegnatari predetti, di altro alloggio adeguato ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, possibilmente nella stessa zona e la revoca della assegnazione dello alloggio occupato, ai sensi dell'art. 11.

Per facilitare il cambio di cui al comma precedente, il programma degli interventi di cui all'art. 4 della legge 20 agosto 1972, n. 15, in relazione al n. 2, della lettera *a*) dell'art. 2 della stessa legge può comprendere anche modifiche per ottenere abitazioni per persone anziane, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, sull'assistenza agli anziani.

Art. 14.

Il canone di locazione degli alloggi è costituito:

a) da una quota del valore convenzionale a vano, unitario per tutta la provincia e distinto per stato di conservazione e caratteristiche degli alloggi, determinato almeno ogni tre anni dalla giunta provinciale su proposta del C.E.R., destinata allo ammortamento ed alla manutenzione straordinaria;

b) dalla quota di spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione dello istituto in base ai consuntivi dell'esercizio immediatamente precedente;

c) dalla quota per la manutenzione ordinaria, determinata entro il mese di dicembre di ciascun anno sulla base del programma di manutenzione dell'anno successivo approvato, dal consiglio di amministrazione dell'istituto, sentite le associazioni degli assegnatari di alloggi popolari.

Il canone è ragguagliato, per le quote di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente comma, alla consistenza ed alle caratteristiche degli alloggi.

Il canone di locazione dovuto dal singolo assegnatario ai sensi della presente legge deve essere determinato entro il 15 ed il 25% della capacità economica del nucleo familiare nelle diverse aree comprensoriali ma non deve comunque superare il canone risultante dalla applicazione dei primi due commi per la relativa categoria di alloggi: la capacità economica viene riferita alle classi di reddito di cui al regolamento di esecuzione alla legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, aggiungendo, se occorre, una classe inferiore alla classe minima ed una classe superiore alla massima ivi previste.

Gli organi di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, intervengono nei casi in cui il reddito familiare a seguito della determinazione del canone a norma del comma precedente, risulti inferiore ai minimi annualmente stabiliti a sensi della predetta legge, con decreto del presidente della giunta provinciale.

I criteri di attuazione dei principi contenuti nei commi precedenti secondo e terzo vengono stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 15.

Nel canone di locazione di cui al precedente articolo non sono comprese le spese relative ai servizi di custodia, di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e degli altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonchè per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, per contributo fognatura e per l'aspetto dei rifiuti solidi. Tali spese sono addebitate agli inquilini in relazione ai servizi prestati.

Art. 16.

Entro un anno dalla prima determinazione della giunta provinciale di cui all'art. 14, primo comma, lettera *a*), l'istituto provvede, con apposito piano finanziario deliberato dal consiglio di amministrazione ed approvato dalla giunta provinciale, alla revisione dei canoni di locazione degli alloggi secondo i criteri stabiliti alla lettera *a*) dell'art. 14.

Art. 17.

L'istituto deve procedere con le modalità stabilite dall'art. 16 alla revisione dei canoni di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica entro un anno dalla nuova determinazione della giunta provinciale ai sensi dell'art. 14, primo comma, lettera *a*).

Con la revisione annuale del canone in base a variazioni dipendenti dalle determinazioni a norma dell'art. 14, primo comma, lettere *b*) e *c*), l'istituto deve anche tener conto di variazioni nella capacità economica di cui al terzo comma dello stesso articolo, fermo restando quanto disposto in ordine della revoca dell'assegnazione dall'art. 11.

Art. 18.

L'istituto autorizza la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in comuni diversi dal capoluogo della provincia.

L'autorizzazione è concessa qualora venga richiesta da almeno il 60% degli assegnatari dello stabile ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

L'autogestione si riferisce ai servizi indicati nell'art. 15.

Le amministrazioni autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dall'istituto.

Gli inquilini degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all'istituto il canone, detratto il 30% della quota di cui all'art. 14, primo comma, lettera *b*).

Art. 19.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 le famiglie ivi previste devono, in caso di assegnazione di abitazioni di vecchia costruzione essere alloggiate nelle abitazioni ivi previste gestite dal comune, e, in mancanza, in quelle gestite dall'istituto. Qualora nei comuni interessati non siano disponibili abitazioni comunali o dell'istituto, questo può locare abitazioni standard popolare tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Il canone di locazione viene contrattato dall'istituto in base alle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 14. L'istituto può contrattare anche la previa manutenzione straordinaria dell'alloggio od il previo risanamento dell'edificio contenente in prevalenza o suscettibile di contenere in prevalenza alloggi da locare con facoltà di compensare in tutto o in parte il corrispettivo della manutenzione straordinaria e del risanamento con la pigione in relazione alla durata della locazione.

Quanto disposto al comma precedente vale anche per gli alloggi requisiti ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della presente legge.

A tutti gli alloggi affidati in gestione all'istituto o dallo stesso locati ai sensi dei commi precedenti si applica il regime della parte quinta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, come modificato dalla presente legge, nonchè, in ordine al finanziamento, l'art. 2, lettera *A*), punto 2 della stessa legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Per gli alloggi di cui al secondo comma dell'art. 1 si applicano gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge.

Art. 20.

Gli alloggi per i quali è stato introdotto con la parte quinta della legge provinciale di riforma dell'edilizia abitativa del 20 agosto 1972, n. 15, il nuovo regime di assegnazione in locazione e quelli trasferiti o da trasferire alla provincia a norma degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, non possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari. Fermo restando quanto disposto alla lettera *b*), primo comma, dell'art. 8 del decreto del Presidente

della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi, i quali fino alla data del 6 settembre 1972 abbiano fatto richiesta di cessione in proprietà ai sensi delle disposizioni di legge, applicabili in tale data.

Art. 21.

Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultassero occupati senza titolo, purchè non con violenza, il comune o lo istituto provvede all'assegnazione in locazione ai sensi della parte quinta della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, in deroga ai criteri di preferenza, previo accertamento da parte della commissione per l'assegnazione, del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti generali. L'assegnazione è subordinata al recupero da parte dell'istituto di tutti i canoni arretrati.

Art. 22.

Nella lettera *d*) dell'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, le parole: « e per gli altri familiari a carico ai sensi della legislazione sugli assegni familiari » vengono sostituite con le seguenti: « . . . e per gli altri familiari che convivono con l'assegnatario ».

Art. 23.

Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge, valutati nella misura massima di lire 500 milioni all'anno, si fa fronte con gli stanziamenti annuali del bilancio provinciale autorizzati in base alla vigente normativa sul fondo per il finanziamento del programma unitario di interventi nell'edilizia abitativa agevolata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 23 maggio 1977

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 6 giugno 1977, n. 14.

Assunzione diretta dell'esercizio dell'impianto funiviario sulla linea San Genesio-Bolzano da parte dell'amministrazione provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 14 *giugno* 1977)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle ipotesi di cui agli articoli 8, settimo comma, 9 e 11 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad acquistare ed esercitare gli impianti funiviari destinati al servizio di trasporto pubblico di persone e cose della linea San Genesio-Bolzano, secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Per i fini di cui all'articolo precedente l'amministrazione provinciale è autorizzata ad assumere le spese necessarie per:

a) l'acquisto degli impianti;

b) l'ammodernamento di parti o componenti importanti degli impianti, ai fini della sicurezza dell'esercizio;

c) l'esercizio degli impianti.

Art. 3.

Il corrispettivo dell'acquisto degli impianti viene liquidato a favore del precedente concessionario con deliberazione della giunta provinciale sulla base del prezzo di stima e secondo le modalità determinate ai sensi degli articoli 8 e 11 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

Art. 4.

La progettazione e la direzione lavori delle opere di cui al precedente art. 2, lettera *b*), sono eseguite dall'ufficio trasporti o affidate a privati professionisti iscritti ai rispettivi albi.

La compilazione del progetto da parte dell'ufficio trasporti o l'affidamento dell'incarico di progettazione e di direzione lavori a privati professionisti ha luogo dopo che la giunta provinciale, su proposta dell'assessorato provinciale competente, ha fissato con propria deliberazione le caratteristiche delle opere di ammodernamento da eseguirsi.

Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori a privati professionisti sono conferiti dall'assessore competente, che stipula le relative convenzioni ed impegna con proprio decreto la spesa.

I progetti delle opere sono approvati ai sensi di legge da parte dell'ufficio provinciale trasporti.

Art. 5.

Le opere indicate nell'articolo precedente sono eseguite in economia tramite il funzionario delegato di cui al seguente art. 6, primo comma, il quale potrà avvalersi della consulenza tecnica dell'ufficio trasporti.

Le opere possono essere eseguite sia in amministrazione diretta che per cottimi o in ambedue i modi.

L'assessore competente con proprio decreto dispone l'esecuzione delle opere sulla base del progetto approvato e del preventivo di spesa vistato dall'ufficio provinciale trasporti, indica le modalità di esecuzione delle stesse ed impegna la relativa spesa.

Art. 6.

Il servizio di trasporto pubblico di cui al precedente articolo 1 viene gestito in economia tramite il funzionario delegato da nominarsi con deliberazione della giunta provinciale.

Il funzionario delegato provvede alle spese per il funzionamento del servizio entro i limiti dei fondi stanziati a tale scopo nel bilancio di previsione della provincia e sulla base di previsioni di spesa approvate con decreto dell'assessore competente.

Il personale necessario viene assunto dalla giunta provinciale:

a) mediante conferimento di incarico per quanto concerne il tecnico responsabile dell'impianto;

b) mediante la stipulazione di contratti di diritto privato, di categoria, per quanto riguarda gli addetti all'impianto.

L'amministrazione provinciale può sostituirsi, all'atto della presa in consegna dell'impianto, al precedente concessionario nei contratti stipulati con il personale che risulti regolarmente assunto, fermi restando i diritti acquisiti in ordine al trattamento giuridico ed economico. Restano a carico del precedente concessionario tutti gli oneri e le indennità accessorie compresa quella di buonuscita, maturati al momento della presa in consegna dell'impianto da parte dell'amministrazione provinciale.

Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del presidente della giunta provinciale, sono dettate le norme per la gestione in economia del servizio.

Art. 7.

Al pagamento delle spese di cui ai precedenti articoli 5 e 6 si provvede mediante una o più aperture di credito senza limite di importo a favore del funzionario delegato.

Ogni tre mesi e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, il funzionario delegato deve presentare i rendiconti delle somme erogate insieme con i documenti giustificativi.

Art. 8.

Alla fine dell'art. 9 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è aggiunto il seguente comma:

« Dall'indennità dovuta al concessionario, determinata ai sensi del successivo art. 11, possono venire detratti gli eventuali maggiori oneri cui è soggetto il nuovo concessionario a causa delle inadempienze del precedente, per assicurare il regolare esercizio degli impianti ».

Alla fine del primo comma dell'art. 11 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è aggiunta la seguente disposizione:

« La deliberazione della giunta provinciale con cui vengono determinati i beni oggetto della perizia e la relativa indennità, munita dell'attestazione del presidente della giunta provinciale che l'indennità è stata depositata a nome del precedente concessionario, è titolo legale per la consegna dei beni, nonchè per l'intavolazione dei beni immobili a nome del nuovo concessionario ».

Alla fine del terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è aggiunta la seguente disposizione:

« A richiesta del concessionario, ad avvenuta presa in consegna dei beni, può essere disposto lo svincolo della parte di indennizzo non contestata ».

Dopo il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, è inserito il seguente comma:

« Le controversie in ordine all'ammontare dell'indennizzo non sospendono l'attuazione del riscatto ».

Art. 9.

La giunta provinciale è autorizzata a rifondere ai membri della società a r.l. « Zanns-Gampen », con sede in Funes, le spese, debitamente documentate, sostenute per la costituzione e liquidazione della società stessa, le progettazioni degli impianti di risalita e delle piste di discesa nella zona di Zanns e Gampen nel comune di Funes, la realizzazione delle quali, benchè già regolarmente prevista dal piano urbanistico comunale, viene annullata per l'inclusione della zona nel vincolo paesaggistico del parco naturale « Puez-Odle ».

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

lire 400 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977, per gli scopi indicati all'art. 2, lettere *a*) e *b*);

fino a lire 100 milioni all'anno, da stabilire con legge di bilancio a partire dall'esercizio finanziario 1977, per lo scopo indicato all'art. 2, lettera *c*);

lire 7 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977, per gli scopi indicati all'art. 9 della presente legge.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 507 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1977 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 28 dell'elenco illustrativo del fondo globale).

Art. 11.

Nel bilancio di previsione della provincia per l'esercizio finanziario 1977 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo di nuova istituzione:

Cap. 3150 (Titolo III - Categoria V). — **Introiti** dall'esercizio degli impianti funiviari di trasporto pubblico sulla linea San Genesio-Bolzano . . . *per memoria*

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Capitoli di nuova istituzione:

Cap. 2030 (Titolo I - Sezione V - Rubrica IX - Categoria II). — Spesa per l'esercizio degli impianti funiviari della linea San Genesio-Bolzano (art. 2, lettera *c*), della legge) . . . . . L. 100.000.000

Cap. 2130 (Titolo I - Sezione V - Rubrica XII - Categoria III). — Rifusione delle spese sostenute dai membri della soc. a r.l. «Zanns-Gampen», con sede in Funes, per la mancata realizzazione di impianti di risalita e di piste di discesa (art. 9 della legge) . . . . » 7.000 000

Cap. 4480 (Titolo II - Sezione V - Rubrica IX - Categoria VIII). — Spese per l'acquisto e per l'ammodernamento degli impianti funiviari della linea San Genesio-Bolzano (art. 2, lettere *a*) e *b*), della legge) . . . . » 400.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 507.000.000

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 6 giugno 1977

MAGNAGO

Visto, p. *Il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(11169)

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 1977, n. **15.**

Rifinanziamento di leggi provinciali in attuazione del programma di bilancio per l'esercizio finanziario 1977 e variazioni allo stato di previsione della spesa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 28 *giugno* 1977)

(*Omissis*).

(11170)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773000)